



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 219

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 10 luglio 2019

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:		
<i>Sottocommissione per i pareri (antimeridiana)</i> . . .	<i>Pag.</i>	5
<i>Sottocommissione per i pareri (pomeridiana)</i> . . .	»	6
5 ^a - Bilancio:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 24)</i>	»	8
7 ^a - Istruzione pubblica, beni culturali:		
<i>Plenaria</i>	»	9
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i>	»	74
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	77
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 82)</i>	»	81
11 ^a - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	82
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	88

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	92
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	100
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Plenaria</i>	»	105
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	113
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	114

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:	
<i>Ufficio di Presidenza</i>	<i>Pag.</i> 119
<i>Plenaria</i>	» 119
Per l'infanzia e l'adolescenza:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 4)</i>	» 123
Per la sicurezza della Repubblica:	
<i>Plenaria</i>	» 124
Per la semplificazione:	
<i>Plenaria</i>	» 125
Per l'attuazione del federalismo fiscale:	
<i>Plenaria</i>	» 127
<i>Ufficio di Presidenza</i>	» 128

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 10 luglio 2019

Sottocommissione per i pareri

45^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 9,15.

(1374) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 1, comma 2, capoverso *2-septies*, si segnala l'opportunità di chiarire se con l'espressione «diritto di precedenza» si sia inteso dire «prima di espletare ulteriori procedure selettive»;

– all'articolo 1, comma 2, capoverso *2-octies*, si invita a specificare, con riferimento alle procedure selettive riservate al personale amministrativo che i requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione dei bandi, analogamente a quanto previsto per il personale artistico e tecnico: a tale riguardo si segnala anche l'opportunità di sopprimere le parole: «di concorso»;

– all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), n. 5 e n. 7, si segnala l'opportunità di sostituire le parole: «Il decreto o i decreti» con le seguenti: «Il regolamento o i regolamenti»;

– all'articolo 3, comma 1, lettera *e*), n. 1, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità della soppressione del parere delle competenti commissioni parlamentari in sede di adozione dei regolamenti di cui all'articolo *44-sexies* del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

La Sottocommissione conviene.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la Sottocommissione per i pareri è convocata per un'ulteriore seduta, oggi alle ore 16,30 per l'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 1374 (decreto-legge 59/2019 – misure urgenti nei settori di competenza del Mibac).

La Sottocommissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

Sottocommissione per i pareri

46^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 16,35.

(1374) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020

(Parere alla 7^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con condizioni, in parte contrario, in parte non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo ed esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sugli emendamenti 1.13, 1.15 e 1.21 parere non ostativo a condizione che, trattandosi non di una mera modificazione al decreto-legge ma di una novella al decreto legislativo n. 81 del 2015, sia specificato che il nuovo limite di durata massima del contratto a tempo determinato decorre dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59;

– sull'emendamento 4.2 parere contrario, in quanto la prima parte risulta priva di portata modificativa e la seconda parte reca disposizioni suscettibili di ledere l'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali;

– sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,40.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 10 luglio 2019

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 24

Presidenza del Presidente
PESCO

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Mercoledì 10 luglio 2019

Plenaria

89^a Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali Lucia Borgonzoni e per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuliano.

La seduta inizia alle ore 8,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che la senatrice Iori, a nome del Gruppo PD, ha chiesto la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REFERENTE

(1374) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020

(Seguito dell'esame e sospensione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 159 emendamenti e un ordine del giorno, pubblicati in allegato e avverte che si riserva

di pronunciarsi sulle inammissibilità in un momento successivo comunica inoltre che il senatore Grasso aggiunge la propria firma agli emendamenti a firma della senatrice De Petris riferiti all'articolo 1 del decreto legge in titolo.

Prende atto la Commissione.

Non essendovi richieste di intervenire ulteriormente in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.

La relatrice RUSSO (*M5S*) e il sottosegretario Lucia BORGONZONI rinunciano alla replica.

Su proposta della senatrice GRANATO (*M5S*), il PRESIDENTE sospende brevemente l'esame.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107» (n. 86)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 182 e 184 della legge 13 luglio 2015, n. 107. Seguito e concluso dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione sanità si è espressa favorevolmente, formulando alcuni rilievi, sul provvedimento in titolo.

La senatrice GRANATO (*M5S*) presenta e illustra una nuova proposta di parere, favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, che tiene conto di alcuni contenuti della proposta di parere alternativo presentata dai senatori del gruppo PD della Commissione nella seduta di ieri e che si intende integrato con le osservazioni formulate dalla Commissione sanità.

Il sottosegretario GIULIANO esprime parere favorevole sulla nuova proposta di parere della relatrice e contrario sulla proposta di parere alternativo a prima firma della senatrice Malpezzi, pubblica in allegato al resoconto della seduta di ieri.

La senatrice MALPEZZI (*PD*) ringrazia la relatrice per il tentativo di tener conto di alcuni rilievi che il gruppo PD ha formulato nella sua proposta di parere, in spirito costruttivo. Considera tuttavia insoddisfacente la formulazione di tali contenuti come osservazioni, anziché come condi-

zioni, in particolare per quanto concerne le modifiche – a suo giudizio indispensabili – da apportare in tema di corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico e all'articolo 11 dello schema di decreto legislativo al fine di garantire la continuità didattica; per tali ragioni annuncia l'astensione del suo Gruppo nella votazione sulla nuova proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire e previo accertamento del prescritto numero legale, la nuova proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice è posta ai voti e approvata, restando preclusa la votazione dello schema di parere alternativo presentato dalla senatrice Malpezzi e altri.

IN SEDE REFERENTE

(1374) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020

(Ripresa dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame poc'anzi sospeso.

Il PRESIDENTE avverte che si passa alla fase di illustrazione e discussione degli emendamenti, a partire da quelli riferiti all'articolo 1.

La senatrice GRANATO (*M5S*) illustra l'emendamento 1.9, con il quale si intende far decorrere dal 1° luglio 2019 il computo dei mesi, ridotti a 36, trascorsi i quali opera il divieto di reiterare contratti a tempo determinato per il personale delle fondazioni lirico sinfoniche, anche allo scopo di garantire ai lavoratori del settore di programmare i propri impegni di lavoro. L'emendamento innalza al 70% dei posti disponibili il limite entro il quale le fondazioni lirico sinfoniche possono procedere a effettuare assunzioni a tempo indeterminato mediante procedure selettive riservate al personale artistico e tecnico, nonché amministrativo, in possesso di determinati requisiti.

La senatrice MALPEZZI (*PD*) illustra gli emendamenti presentati all'articolo 1, soffermandosi in particolare sulla proposta 1.7, con la quale si propone di ampliare l'ambito di applicazione dell'articolo 1 del decreto legge in esame ai teatri di tradizione, e sull'emendamento 1.51.

Nessun altro chiedendo di intervenire, i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1 e quelli volti ad aggiungere articoli dopo l'articolo 1 si intendono illustrati.

Nessuno chiedendo, di intervenire anche gli emendamenti riferiti all'articolo 2 sono dati per illustrati.

Si passa all'illustrazione e discussione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La senatrice MALPEZZI (*PD*) illustra l'emendamento 3.0.1, con il quale si propone di incentivare il riconoscimento di un credito di imposta alle imprese di produzione musicale, riservandosi di intervenire su altri emendamenti presentati all'articolo 3 in sede di dichiarazione di voto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, i restanti emendamenti riferiti all'articolo 3, anche aggiuntivi, si intendono illustrati.

Si passa all'illustrazione e discussione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La senatrice MALPEZZI (*PD*) illustra gli emendamenti 4.1 e 4.8, con i quali si propongono correttivi alla disposizione, introdotta dalla legge di bilancio 2019, con la quale si è stabilito l'obbligo di biglietto nominale per gli spettacoli organizzati in locali di capienza superiore ai 5.000 spettatori. Dopo aver sottolineato come l'Italia sia l'unico Paese europeo che impone il titolo di accesso nominale per la fruizione di spettacoli musicali, osserva che lo stesso ministro Bonisoli con l'articolo 4 del decreto legge in esame ha riconosciuto l'opportunità di introdurre un'eccezione per uno specifico settore. Ricorda gli esiti dell'indagine conoscitiva che nella scorsa legislatura è stata svolta dalla Camera dei deputati, che hanno evidenziato come il contrasto al fenomeno del bagarinaggio non sia efficacemente realizzato con il biglietto nominale e sottolinea l'esigenza di evitare che ricada sui consumatori l'incremento di costo derivante dall'obbligo di biglietti nominali. Dopo aver sottolineato i rilevanti disagi registrati all'entrata in vigore dell'obbligo in questione e le incongruenze nell'individuazione nell'ambito dell'applicazione delle norme a seconda di tipologia di musica eseguita, segnala che con l'emendamento 4.1 si propone la soppressione delle disposizioni in questione, mentre con l'emendamento 4.8 si propone di differirne l'applicazione di sei mesi, al fine di consentire l'individuazione di soluzioni più idonee.

Il senatore CANGINI (*FI-BP*) si unisce all'intervento della senatrice Malpezzi, sostenendo l'esigenza di contrastare il fenomeno del bagarinaggio e sottolineando come la prima applicazione della norma introdotta con l'ultima legge di bilancio si sia dimostrata inefficace e foriera di complicazioni; illustra quindi l'emendamento 4.7 volto a differire l'applicazione dalla normativa in materia e a favorire l'individuazione di soluzioni più efficaci, anche alla luce di quanto affermato dal Ministro per i beni e l'attività culturali nell'audizione svolta ieri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, i restanti emendamenti riferiti all'articolo 4, compresi quelli volti a inserire articoli aggiuntivi, sono dati per illustrati.

Si passa all'illustrazione e discussione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

La senatrice MALPEZZI (PD) illustra l'emendamento 5.3, con il quale si propone di eliminare la previsione che consente al commissario straordinario di cui all'articolo 5 del decreto legge di derogare ad alcune norme del codice degli appalti: l'organizzazione di eventi sportivi e la tutela del patrimonio culturale non possono, a suo giudizio, in nessun modo essere considerate circostanze oggettive e imprevedibili che originano un'emergenza, per fronteggiare la quale soltanto si possono derogare le norme sulla concorrenza.

I restanti emendamenti all'articolo 5, anche aggiuntivi, sono dati per illustrati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE avverte che si è conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti al provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 86

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

viste le osservazioni della Commissione 12^a, che si intendono recepite integralmente nel presente parere,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1) in relazione alle modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo volte alla sostituzione delle espressioni «disabilità certificata» e «disabilità» nel decreto legislativo n. 66 del 2017, si valuti la necessità di un utilizzo omogeneo della terminologia, sia nelle parti novellate sia in quelle non oggetto di modifica, in modo che risulti adottata uniformità d'espressione;

2) per quanto concerne la terminologia, il Governo provveda alla definizione della nozione di «inclusione scolastica», non prevista all'articolo 1, comma 1, al fine di rispondere nel modo più adeguato ai differenti bisogni educativi e di apprendimento, mediante adeguate strategie e metodologie didattiche orientate allo sviluppo delle capacità, di ogni alunno o studente. L'inclusione scolastica, ch'è concetto differente da quello di «integrazione scolastica», deve essere, pertanto, la tessitura fondamentale del sistema nazionale di istruzione, grazie alla quale, in coerenza con l'articolo 3 della Costituzione, equità e qualità della formazione si coniugano nelle prassi educative quotidiane. Nella nozione di inclusione scolastica devono essere incluse le tutele già normativamente previste per gli alunni certificati ai sensi della legge n. 104 del 1992, ai quali sono esclusivamente diretti i benefici individuati dal decreto legislativo n. 66 del 2017, sostanziate nella redazione del Piano educativo individualizzato, nonché quelle individuate per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), certificati secondo le previsioni della legge n. 170 del 2010, con particolare riguardo alla definizione del «Piano didattico personalizzato» e alla conseguente individuazione di misure dispensative e strumenti compensativi, così costituendo percorsi di cura educativa diversi rispetto a quelli previsti per gli alunni e gli studenti con disabilità. Infine nella nozione di inclusione scolastica devono essere incluse anche le misure previste per gli alunni con altri bisogni educativi speciali (BES), come definiti dalla direttiva ministeriale 27 dicembre 2012, non compresi nelle fattispecie sopra illustrate. L'inserimento di una definizione più ampia, tuttavia, non deve incidere sull'ambito di applicazione definito all'articolo 2 del decreto legislativo n. 66 del 2017, che concerne esclusiva-

mente gli alunni e gli studenti certificati ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992;

3) in relazione all'articolo 3, comma 1, lettera *c*) dello schema di decreto legislativo, si valutino:

a) al numero 1), l'inserimento del richiamo anche all'articolo 9 del decreto legislativo 281 del 1997, che stabilisce le funzioni della Conferenza unificata. Lo stesso richiamo, peraltro, va effettuato all'articolo 4, comma 1, lettera *f*), n. 1, dello schema di decreto legislativo;

b) un ampliamento dell'oggetto dell'intesa in sede di Conferenza unificata, ferma restando l'esigenza di individuare prioritariamente i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale. Risulta quanto mai opportuno, al fine di non determinare sovrapposizioni o disallineamenti nel servizio di assistenza previsto per gli alunni e gli studenti con accertata condizione di disabilità, anche alla luce dei compiti assegnati nella medesima norma ai collaboratori scolastici, definire al contempo i profili professionali del personale destinato allo svolgimento delle competenze attribuite agli enti territoriali nel campo dell'inclusione scolastica;

4) modificare, in coerenza con quanto espresso nel punto precedente, la previsione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*) dello schema di decreto legislativo, precisando che gli Enti territoriali provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili, gli interventi necessari per l'inclusione scolastica mediante l'impiego del personale destinato allo svolgimento delle competenze loro assegnate;

5) all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), numero 3) dello schema di decreto legislativo sostituire le parole «spazi fisici» con le seguenti parole: «degli spazi fisici»;

6) per quanto concerne i servizi essenziali erogati dagli Enti territoriali di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 66 del 2017 si ritiene imprescindibile assicurare, ai fini dell'effettiva garanzia dell'erogazione dei medesimi servizi in tempi congrui, che il riparto dei contributi statali avvenga entro e non oltre l'avvio dell'anno scolastico di riferimento, attraverso la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del relativo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, preferibilmente entro la prima decade del mese di settembre;

7) occorre valutare se lo «sdoppiamento» degli accertamenti della condizione di disabilità in età evolutiva, con l'inserimento accanto a quello di cui all'articolo 4 della legge n. 104 del 1992 di quello previsto dal novellato articolo 12, comma 5, della medesima legge, relativo all'inclusione scolastica, non possa causare conseguenze potenzialmente «negative» per uno studente con disabilità certificata. In tale ottica è necessario

assicurare, in sede di redazione delle linee guida di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 66 del 2017, che i criteri di redazione relativi all'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica garantiscano nel modo più ampio possibile ogni forma di tutela degli alunni con disabilità, prevedendo altresì una semplificazione degli adempimenti di natura burocratica, in primo luogo per le famiglie;

8) in relazione al Piano educativo individualizzato (PEI), si elimini il riferimento alla classe di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), n. 4, dello schema di decreto legislativo in quanto, in tale sede, la proposta relativa al numero delle ore di sostegno deve essere riferita al singolo alunno con disabilità certificata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

9) si valuti l'abrogazione all'articolo 6, comma 1, lettera *b*) capoverso «2-bis» dello schema di decreto legislativo del comma 2-*bis*, in quanto la disposizione appare ultronea rispetto alla generica clausola di invarianza finanziaria inserita all'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo n. 66 del 2017, non oggetto dell'intervento correttivo. Peraltro, è opportuno chiarire come l'inserimento di tale disposizione all'interno dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 66 del 2017 non potrebbe comunque ostare all'assegnazione di posti in deroga per fronteggiare situazioni di fatto;

10) per ciò che concerne il Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT), premesso il riconoscimento dell'opportunità di una riforma effettiva delle funzioni, valuti il Governo l'opportunità di chiarire il rapporto intercorrente con il dirigente scolastico. Si prevede, infatti, che il GIT confermi o si esprima in modo difforme circa la richiesta relativa al fabbisogno delle misure di sostegno (art. 8, comma 1, lettera *a*), capoverso «4», quarto periodo) inviata dal dirigente scolastico all'Ufficio scolastico regionale (USR), e che il dirigente scolastico senta informalmente il GIT prima dell'invio (art. 9, comma 1, capoverso «art. 10», comma 1). Tuttavia non appaiono chiare le conseguenze che dovrebbero derivare da un parere negativo del GIT, nel caso di contrasto tra i due organi;

11) in relazione al Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione sociale, si valuti l'eliminazione, tra i componenti, del rappresentante designato dall'Ente territoriale, eventualmente da includere in sede di GLI;

12) all'articolo 9, comma 1, capoverso «art. 10», comma 1, dello schema di decreto legislativo, dopo le parole «il dirigente scolastico,» inserire le seguenti: «sulla base dei singoli Piani educativi individuali (PEI),»;

13) per quanto riguarda i corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico nella Scuola dell'infanzia e nella Scuola primaria, si valuti l'eliminazione del riferimento alla modifica dei piani di studio dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria o, in subordine, si chiarisca che l'integrazione dei 60 CFU di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 66 del 2017, possa avvenire, oltre che in via

eventuale, utilizzandone quota parte, nell'ottica di non alterare l'equilibrio dell'impianto didattico attuale;

14) in relazione alle misure di accompagnamento di cui all'articolo 13 dello schema di decreto legislativo, occorre chiarire la natura del Comitato per la direzione e il coordinamento delle misure di accompagnamento, e in particolare se si tratti di un organo istituito a livello centrale del dicastero o ad altri livelli;

15) è opportuno introdurre, infine, termini temporali definiti entro cui prevedere l'adozione degli atti di competenza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (nello schema di decreto legislativo: articolo 7, comma 2-ter; articolo 8, comma 1, lettera «a», capoverso «7»; articolo 10, comma 1, lettera «b»; articolo 13; articolo 14, comma 1, capoverso «2-bis»), dal momento che non sono espressamente manifesti.

**ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1374
(al testo del decreto-legge)**

Art. 1.

1.1

IANNONE

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «la prosecuzione delle loro attività istituzionali».

1.2

FERRO, MOLES, GIRO

Al comma 1, dopo le parole: «giugno 2015, n. 81,» inserire le seguenti: «al primo periodo del comma 3 dopo le parole: "al personale artistico e tecnico" è aggiunta la seguente "amministrativo" e».

1.3

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 1, sostituire il capoverso «3-bis.», con il seguente:

«3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, in presenza di esigenze contingenti o temporanee determinate dalla eterogeneità delle produzioni artistiche che rendono necessario l'impiego anche di ulteriore personale artistico e tecnico ovvero dalla sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti, le fondazioni lirico sinfoniche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 possono stipulare, nelle ipotesi previste dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, con atto scritto a pena di nullità, uno o più contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale. La contrattazione collettiva individua le procedure per le assunzioni a termine, assicura la piena attuazione del diritto di prelazione considerando la peculiarità del settore e stabilisce le misure per prevenire le forme di abuso po-

tendo prevedere limiti, anche ai rinnovi, alle proroghe e alla durata massima complessiva, compresa la conversione del rapporto in presenza di gravi e reiterate violazioni. In assenza di misure alternative regolate dalla contrattazione collettiva, le fondazioni lirico sinfoniche che assumono con contratto di lavoro a tempo determinato in violazione ai requisiti stabiliti dalla contrattazione collettiva o dalle norme vincolistiche applicabili al rapporto, sono in ogni caso tenute al pagamento in favore del lavoratore di una indennità risarcitoria o quella prevista dall'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 81 del 2015 per il periodo antecedente la conversione del rapporto. In assenza di previsioni del contratto collettivo che prevedono percorsi anche concorsuali di stabilizzazione dei lavoratori assunti con contratti a termine, per la durata dei contratti a termine che non può superare complessivamente, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, quarantotto mesi, anche non continuativi, anche all'esito di successive proroghe e rinnovi. Al raggiungimento del predetto limite decade ogni diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato eventualmente maturato dal lavoratore in forza di disposizioni della contrattazione collettiva. A pena di nullità, il contratto reca l'indicazione espressa della condizione che, ai sensi del presente comma, consente l'assunzione a tempo determinato, la proroga o il rinnovo. Detto incumbente è assolto anche attraverso il riferimento alla realizzazione di uno o più spettacoli, di una o più produzioni artistiche cui sia destinato l'impiego del lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato. Fatta salva l'obbligatorietà della forma scritta a pena nullità, il presente comma non trova applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate ai sensi dell'articolo 21, comma 2. La violazione di norme inderogabili riguardanti la costituzione, la durata, la proroga o i rinnovi di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ne comporta la conversione in contratti a tempo indeterminato. Il lavoratore interessato ha diritto all'indennità risarcitoria prevista al comma 2».

1.4

IANNONE

Al comma 1, capoverso «3-bis.», nel primo periodo, sostituire le parole: «in presenza di esigenze» con le seguenti: «in caso di comprovate esigenze».

1.5

GIRO, MOLES, CANGINI

Al comma 1, capoverso «3-bis», primo periodo, dopo le parole: «personale artistico e tecnico» inserire le seguenti: «, in aggiunta a quanto determinato dalla pianta organica».

1.6

MONTEVECCHI, VANIN

Al comma 1, capoverso «3-bis.», primo periodo, dopo le parole: «temporaneamente assenti,» inserire le seguenti: «nel rispetto di quanto previsto nel contratto collettivo di categoria,».

1.7

RAMPI, IORI, MALPEZZI, VERDUCCI

Al comma 1, capoverso «3-bis.», primo periodo, dopo le parole: «le fondazioni lirico sinfoniche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310,» inserire le seguenti: «, i teatri di tradizione di cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e i soggetti finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo che utilizzano il contratto collettivo nazionale delle Fondazioni lirico sinfoniche».

1.8

IANNONE

Al comma 1, capoverso «3-bis.», primo periodo, dopo le parole: «n. 310», inserire le seguenti: «sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono stipulare».

1.9

GRANATO, CORRADO, DE LUCIA, ANGRISANI, VANIN, FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, capoverso «3-bis»:*

a) *al primo periodo, dopo la parola: «complessivamente» inserire le seguenti: «, a decorrere dal 1° luglio 2019,», e sostituire la parola: «quarantotto», con la seguente: «trentasei»;*

b) *sopprimere il secondo periodo.*

2) *al comma 2, capoverso «2-octies», primo periodo:*

a) *sostituire la parola: «può», con le seguenti: «, ove proceda ad assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico e tecnico, vi provvede»;*

b) *sopprimere la parola: «procedere»;*

c) *sostituire le parole: «non superiore al 50», con le seguenti: «pari al 70»;*

d) *sopprimere le seguenti parole: «ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato»;*

3) *al comma 2, capoverso «2-octies», secondo periodo:*

a) *sostituire la parola: «può», con le seguenti: «, ove proceda ad assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico e tecnico, vi provvede»;*

b) *sopprimere la parola: «procedere»;*

c) *sostituire le parole: «non superiore al 50», con le seguenti: «pari al 70»;*

d) *sopprimere le parole: «ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato».*

1.10

IANNONE

Al comma 1, capoverso «3-bis.», primo periodo, dopo le parole: «fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi» inserire le seguenti: «o da concordare in sede aziendale».

1.11

FERRO, MOLES, GIRO

Al comma 1, capoverso «3-bis.», primo periodo, dopo le parole: «contratti collettivi» inserire le seguenti: «di primo e secondo livello».

1.12

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 1, capoverso «3-bis.», apportare le seguenti modificazioni:

a) *nel primo periodo, sostituire le parole: «quarantotto mesi», con le seguenti: «trentasei mesi»;*

b) *sopprimere il secondo periodo;*

c) *al quarto periodo, dopo le parole: «assunto con contratto di lavoro a tempo determinato», inserire le seguenti: «, purché sussistano le condizioni di cui al decreto legge n. 87 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96»;*

d) *aggiungere i seguenti periodi: «Ai fini del raggiungimento dei trentasei mesi, di cui al presente comma verranno computati solo i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto. Entro trentasei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto dovranno essere espletate le prove concorsuali di cui al comma 2-septies e 2-octies».*

1.15

MONTEVECCHI, VANIN

Al comma 1, capoverso «3-bis», primo periodo, sostituire le parole: «quarantotto mesi», con le seguenti: «trentasei mesi, a decorrere dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto».

1.13

MONTEVECCHI, VANIN

Al comma 1, capoverso «3-bis», primo periodo, sostituire le parole: «quarantotto mesi», con le seguenti: «ventiquattro mesi, a decorrere dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto».

1.14

IANNONE

Al comma 1, capoverso «3-bis.», primo periodo, sostituire le parole: «quarantotto mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».

1.16

FERRO, MOLES, GIRO

Al comma 1, capoverso «3-bis.», dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Ai fini del calcolo della suddetta durata massima non si terrà conto dei periodi stagionali essendo esclusi dalla presente disciplina. Il presente vincolo temporale inizia a decorrere con efficacia retroattiva a far data dal 1° gennaio 2019».

1.17

IANNONE

Al comma 1, al capoverso comma «3-bis.», sopprimere il secondo periodo.

1.18

MONTEVECCHI, VANIN

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso «3-bis.», sostituire il secondo periodo con il seguente: «Al raggiungimento del predetto limite il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di cui al precedente periodo.»;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 29, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotto dal comma 1, del presente articolo, pari ad euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come ri-finanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

1.19

RAMPI, IORI, MALPEZZI, VERDUCCI

Al comma 1, capoverso «3-bis.», sostituire il secondo periodo con il seguente: «Al raggiungimento dei quarantotto mesi, anche non continuativi, le fondazioni lirico sinfoniche possono stipulare, non prima di dodici mesi, un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato con il medesimo lavoratore».

1.20

IANNONE

Al comma 1, capoverso «3-bis.», secondo periodo, dopo parole: «Al raggiungimento del predetto limite», inserire le parole: «per i casi di cui al precedente comma».

1.21

IANNONE

Al comma 1, capoverso «3-bis.», dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Il periodo dei quarantotto mesi, o quello diverso, ai fini della decadenza del diritto di precedenza è quello relativo ai rapporti giustificati da esigenze contingenti o temporanee o di sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti a far data dall'entrata in vigore del presente decreto».

1.22

MONTEVECCHI, VANIN

Al comma 1, capoverso «3-bis.», sopprimere il quarto periodo.

1.23

IANNONE

Al comma 1, capoverso «3-bis.», sopprimere il quarto periodo.

1.24

IANNONE

Al comma 1, capoverso «3-bis.», nel quarto periodo, dopo le parole: «Detto incombente è assolto», inserire le seguenti: «nei casi di cui al precedente periodo».

1.25

IANNONE

Al comma 1, capoverso «3-bis.», nel quinto periodo, dopo le parole: «Fatta salva l'obbligatorietà della forma scritta a pena di nullità, il presente comma non trova applicazione», inserire le seguenti: «nei confronti dei lavoratori impiegati punte di più intensa attività per Festival e specifiche stagioni».

1.26

IANNONE

Al comma 1, capoverso «3-bis.», quinto periodo, sopprimere le parole: «nelle attività stagionali individuate».

1.27

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 1, sopprimere il capoverso «3-ter.».

1.28

MONTEVECCHI, VANIN

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire il capoverso «3-ter.», con il seguente:*

«3-ter. In caso di violazione di norme inderogabili riguardanti la costituzione, la durata, la proroga o i rinnovi di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, il contratto medesimo si trasforma in contratto a tempo indeterminato o, in alternativa, il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in viola-

zione di disposizioni imperative. Le fondazioni hanno l'obbligo di accertare le responsabilità legate alle violazioni di cui al primo periodo e di rivalersi nei confronti dei dirigenti responsabili»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 29, comma 3-ter, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotto dal comma 1, del presente articolo, pari ad euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

1.29

IANNONE

Al comma 1, capoverso «3-ter.», nel primo periodo dopo le parole: «di lavoro subordinato a tempo determinato», inserire le seguenti: «per come indicato al precedente comma».

1.30

IANNONE

Al comma 1, capoverso «3-ter.», primo periodo, sostituire le parole: «non ne comporta» con le seguenti: «ne comporta».

1.31

IANNONE

Al comma 1, capoverso comma «3-ter.», secondo periodo, sopprimere la seguente parola: «imperative».

1.32

FERRO, MOLES, GIRO

Al comma 1, capoverso «3-ter.», terzo periodo, sostituire la parola: «dirigenti» con la seguente: «soggetti».

1.33

IANNONE

Al comma 1, capoverso «3-ter» nel terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.».

1.34

RAMPI, IORI, MALPEZZI, VERDUCCI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come introdotte dal presente decreto, si applicano a decorrere dalla data di entrata del presente decreto.».

1.35

VERDUCCI, RAMPI, IORI, MALPEZZI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini del computo della durata massima di quarantotto mesi si considerano esclusivamente i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

1.36

FERRO, MOLES, GIRO

Al comma 2, capoverso «2», alle parole: «Le fondazioni» premettere le seguenti: «Fatte salve procedure ad evidenza pubblica già avviate ex articolo 11, comma 19, legge n. 112 del 2013.».

1.37

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: «novembre 2003, n. 310», inserire le seguenti: «previo accordo collettivo stipulato con le

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,»;

b) *al capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: «procedure selettive pubbliche», inserire le seguenti: «fatto salvo quanto previsto al capo verso 2-octies»;*

c) *al capoverso «2-ter», lettera c), dopo le parole: «e dei relativi oneri», aggiungere le seguenti: «e delle consulenze in atto, a vario titolo, con i relativi costi»;*

d) *al capoverso «2-quinquies», secondo periodo, dopo le parole: «Ciascuna fondazione», inserire le seguenti: «previo accordo collettivo stipulato con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,»;*

e) *al capoverso «2-octies», primo e secondo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2021», con le seguenti: «31 dicembre 2026» e le parole: «non superiore», con le seguenti: «pari almeno»;*

1.38

IANNONE

Al comma 2, capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: «previo esperimento di apposite procedure selettive pubbliche» con le seguenti: «previo esperimento di apposite procedure selettive e in coerenza con la contrattazione collettiva nazionale».

1.39

GIRO, MOLES, CANGINI

Al comma 2, capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: «previo esperimento di apposite procedure selettive pubbliche», aggiungere le seguenti: «, sui posti disponibili della pianta organica».

1.40

IANNONE

Al comma 2, capoverso 2, secondo periodo, dopo le parole: «Con propri provvedimenti, le fondazioni», inserire le seguenti: «quali enti di diritto privato,».

1.41

IANNONE

Al comma 2, capoverso 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il citato articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001. I provvedimenti di cui al secondo periodo sono pubblicati sul sito istituzionale della fondazione. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni».

1.42

IANNONE

Al comma 2, capoverso 2, secondo periodo, dopo le parole: «e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» aggiungere le seguenti: «e di concerto con le organizzazioni sindacali».

1.43

MONTEVECCHI, VANIN

Al comma 2, capoverso «2», terzo periodo, sostituire le parole da: «trova », fino a: «2001», con le seguenti: «le Fondazioni indicano le procedure selettive secondo le modalità sancite dall'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

1.44

IANNONE

Al comma 2, capoverso 2, terzo periodo, sostituire le parole: «trova diretta applicazione il citato articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001» con le seguenti: «le fondazioni indicano le procedure selettive secondo le modalità sancite dall'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001».

1.45

GIRO, MOLES, CANGINI

Al comma 2, capoverso «2-ter», primo periodo, dopo le parole: «il Ministro per i beni e le attività culturali», inserire le seguenti: «, sentito il parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle associazioni di categoria,».

1.46

MONTEVECCHI, VANIN

Al comma 2, capoverso «2-ter», primo periodo, dopo le parole: «dell'economia e delle finanze,», inserire le seguenti: «sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,».

1.47

IANNONE

Al comma 2, capoverso «2-ter», primo periodo, dopo le parole: «adotta un decreto contenente uno schema tipo», inserire le seguenti: «tenendo conto delle esigenze di struttura e organizzazione contenute nel CCNL per i complessi artistici e il settore tecnico».

1.48

MONTEVECCHI, VANIN

Al comma 2, capoverso «2-ter», primo periodo, dopo le parole: «schema tipo», inserire le seguenti: «, tenuto conto delle esigenze di struttura e organizzazione, contenute nel CCNL per i complessi artistici e il settore tecnico,».

1.49

GIRO, MOLES, CANGINI

Al comma 2, capoverso «2-ter», sostituire le parole: «dotazione organica» con: «pianta organica».

1.50

GIRO, MOLES, CANGINI

Al comma 2, capoverso «2-ter», secondo periodo, sostituire le parole: «sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative», con le seguenti: «in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

Conseguentemente sostituire, ovunque ricorra, le parole: «dotazione organica», con le seguenti: «pianta organica».

1.51

RAMPI, IORI, MALPEZZI, VERDUCCI

Al comma 2, capoverso «2-ter», lettera a), sopprimere le parole: «con risorse aventi carattere di certezza e di stabilità».

1.52

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 2, capoverso «2-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), sopprimere le parole: «tenendo conto anche degli obiettivi dei Piani di risanamento previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 e dall'articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;*

b) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) l'indicazione del numero dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nell'ultimo biennio».

1.53

IANNONE

Al comma 2, capoverso «2-ter», lettera a), dopo le parole: «legge 28 dicembre 2015, n. 208», aggiungere le seguenti: «, compatibilmente con la programmazione triennale degli spettacoli o serie di spettacoli da mettere in scena nel perseguimento delle finalità istituzionali prevalenti e prioritarie della tutela e diffusione del patrimonio artistico culturale italiano della lirica e del balletto. Conseguentemente, le fondazioni sono obbligate a revisionare i propri debiti e adottare tutte le misure utili all'ab-

battimento del debito bancario in caso di verifica da parte dei Collegi dei Revisori, sotto propria responsabilità, della sussistenza di interessi usurari e/o anatocistici».

1.54

MONTEVECCHI, VANIN

Al comma 2, capoverso «2-ter», lettera «a)», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, compatibilmente con la programmazione triennale di spettacoli o serie di spettacoli da mettere in scena del perseguimento delle finalità istituzionali prioritarie della tutela e diffusione del patrimonio artistico-culturale italiano della lirica e del balletto».

1.55

MONTEVECCHI, VANIN

Al comma 2, capoverso «2-ter», alla lettera b), apportare le seguenti modifiche:

1) *dopo la parola: «programmazione», inserire la seguente: «pluriennale»;*

2) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto degli obiettivi di qualità artistica e delle professionalità artistiche necessarie per la copertura di ruoli di primaria importanza indispensabili per l'attività produttiva nel rispetto della proporzionalità tra risorse e obiettivi».*

1.56

MONTEVECCHI, VANIN

Al comma 2, capoverso «2-ter», sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) l'indicazione della media per ruolo e settore dei contratti di lavoro a tempo determinato, del triennio precedente e dei relativi oneri».

1.57

GRANATO, CORRADO, DE LUCIA, VANIN, FLORIDIA

Al comma 2, capoverso «2-ter», sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) l'indicazione del numero della media dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nell'ultimo biennio».

1.58

IANNONE

Al comma 2, capoverso «2-ter», lettera c), dopo le parole: «l'indicazione del», inserire le seguenti: «la media per ruolo e settore» e, conseguentemente, sopprimere la parola: «numero».

1.59

IANNONE

Al comma 2, capoverso «2-ter», lettera c), dopo le parole: «dei contratti di lavoro a tempo determinato», inserire le seguenti: «del triennio precedente» e, conseguentemente, sopprimere le parole: «in essere alla data della proposta», e dopo le parole, «ai sensi dell'articolo» inserire le seguenti: «29 comma 3-bis».

Conseguentemente, sopprimere la parola: «23».

1.60

MONTEVECCHI, VANIN

Al comma 2, capoverso «2-ter», alla lettera c), sostituire le parole: «in essere alla data della proposta», con le seguenti: «stipulati nell'ultimo biennio».

1.61

MONTEVECCHI, VANIN

Al comma 2, capoverso «2-ter», alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché il numero di posti vacanti e la programmazione

delle assunzioni a tempo indeterminato, distinguendo tra personale artistico, tecnico e amministrativo».

1.62

MONTEVECCHI, VANIN

Al comma 2, capoverso «2-quater», dopo le parole: «aspetti finanziari», inserire le seguenti: «e della qualità dei progetti».

1.63

GIRO, MOLES, CANGINI

Al comma 2, capoverso «2-quater», sostituire le parole: «dotazioni organiche» con le seguenti: «piante organiche».

1.64

MONTEVECCHI, VANIN

Al comma 2, sopprimere il capoverso «2-quinquies».

1.65

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 2, sopprimere il capoverso «2-quinquies».

1.66

MONTEVECCHI, VANIN

Al comma 2, capoverso «2-quinquies», sopprimere il secondo periodo.

1.67

GIRO, MOLES, CANGINI

Al comma 2, capoverso «2-quinquies», sostituire le parole: «dotazione organica» con le seguenti: «pianta organica».

1.68

GIRO, MOLES, CANGINI

Al comma 2, capoverso «2-quinquies», secondo periodo, sostituire le parole da: «quando risulta essere venuto» a «dei revisori dei conti della fondazione» con le seguenti: «quando risulta essere venuto meno, per almeno un biennio, il requisito della sostenibilità economico-finanziaria, oggetto della verifica periodica del Collegio dei revisori dei conti della fondazione, dopo aver adottato le opportune correzioni alle spese correnti e di gestione dell'ente».

1.69

GIRO, MOLES, CANGINI

Al comma 2, sostituire il capoverso «2-sexies», con il seguente: «Le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle fondazioni devono essere contenute nei limiti di un contingente corrispondente alla spesa complessiva del personale cessato nell'anno in corso e nei due anni precedenti maggiorata del 20 per cento, nei limiti della pianta organica, ferma restando la compatibilità di bilancio della fondazione. Le assunzioni a tempo indeterminato sono effettuate in coerenza con il fabbisogno, definito dalla pianta organica, della fondazione e previa verifica da parte del Collegio dei revisori dei conti delle compatibilità con le voci del bilancio preventivo».

1.70

IANNONE

Al comma 2, capoverso «2-sexies», primo periodo, dopo le parole: «Le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle fondazioni devono essere contenute» sopprimere le seguenti: «nei limiti di un contingente corrispondente alla spesa complessiva del personale cessato nell'anno in corso e nei due anni precedenti», e dopo le parole: «nei limiti della dota-

zione organica, ferma restando la compatibilità di bilancio della fondazione», *aggiungere le seguenti*: «con priorità al settore artistico».

1.71

IANNONE

Al comma 2, capoverso «2-sexies», dopo le parole: «Le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle fondazioni devono essere contenute nei limiti di un contingente» *inserire le seguenti*: «pari alle attuali dotazioni organiche approvate all'epoca della costituzione delle fondazioni lirico sinfoniche, e dopo la rivisitazione delle piante organiche di cui ai commi che precedono secondo un contingente».

1.72

MONTEVECCHI, VANIN

Al comma 2, capoverso «2-sexies», al primo periodo, sostituire le parole da: «corrispondente» *fino a*: «dotazione organica» *con le seguenti*: «pari alle attuali piante organiche di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800».

1.73

MONTEVECCHI, VANIN

Al comma 2, capoverso «2-sexies», al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le esigenze di copertura dei posti del personale cessato».

1.74

IANNONE

Al comma 2, capoverso «2-sexies», secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «Le assunzioni a tempo indeterminato sono effettuate e del rispetto del limite della dotazione organica approvata».

1.75

IANNONE

Al comma 2, capoverso «2-septies», all'inizio del comma premettere le seguenti parole: «Qualora le assunzioni a tempo indeterminato da effettuarsi durante la procedura di contingentamento delle nuove piante organiche delle fondazioni dovessero risultare superiori alle dotazioni organiche storiche sancite all'epoca della costituzione delle fondazioni medesime, i lavoratori che hanno maturato il diritto alla trasformazione in tempo indeterminato vengono iscritti d'ufficio, su segnalazione delle singole fondazioni di concerto con le organizzazioni sindacali, in una graduatoria permanente nazionale per organico funzionale da cui vengono attinti sino ad esaurimento per colmare i vuoti delle dotazioni organiche funzionali che si vengono a verificare a seguito del pensionamento o collocamento in quiescenza del personale; alla cui graduatoria possono attingere tutte le fondazioni. L'espresso rifiuto del personale collocato in graduatoria all'assunzione a tempo indeterminato presso la fondazione che li ha formalmente contattati con legale comunicazione implica la decadenza dalla graduatoria».

1.76

GIRO, MOLES, CANGINI

Al comma 2, capoverso «2-septies», sostituire le parole: «dotazione organica», con le seguenti: «pianta organica».

1.77

FERRO, MOLES, GIRO

Al comma 2, capoverso «2-septies», sostituire la parola: «vincitori», con la seguente: «idonei».

1.78

FERRO, MOLES, GIRO

Al comma 2, capoverso «2-octies», alle parole: «Fino al 31 dicembre», premettere le seguenti: «Fatte salve procedure ad evidenza pubblica già avviate ex articolo 11 comma 19 della legge n. 112 del 2013,».

1.79

VERDUCCI, RAMPI, IORI, MALPEZZI

Al comma 2, capoverso «2-octies», sostituire ovunque ricorrono, le parole: «31 dicembre 2021», con le seguenti: «31 dicembre 2022».

1.80

MONTEVECCHI, VANIN

Al comma 2, capoverso «2-octies», ovunque ricorrono, sostituire le parole: «31 dicembre 2021», con le seguenti: «31 dicembre 2022».

1.81

GIRO, MOLES, CANGINI

Al comma 2, capoverso «2-octies», sostituire le parole: «dotazione organica», con le seguenti: «pianta organica».

Conseguentemente sostituire, ovunque ricorra, le parole: «dotazione organica», con le seguenti: «pianta organica».

1.82

IANNONE

Al comma 2, capoverso «2-octies», sostituire le parole: «approvata con le modalità di cui al comma 2-quater», con le seguenti: «di cui all'ultimo disposto del comma 2-septies».

1.83

MONTEVECCHI, VANIN

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, capoverso «2-octies», apportare le seguenti modifiche:*

1) *al primo periodo, sostituire le parole da «può», fino a «procedere», con le seguenti: «, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 11, comma 19, primo periodo, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, procede.»;*

2) *al secondo periodo, sostituire le parole da «può», fino a «procedere», con le seguenti: «, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 11, comma 19, primo periodo, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, procede,»;*

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 22, comma 2-octies, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, introdotto dal comma 2 del presente articolo, pari ad euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

1.84

IANNONE

Al comma 2, capoverso «2-octies», sopprimere le seguenti parole: «in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili».

1.85

VERDUCCI, RAMPI, IORI, MALPEZZI

Al comma 2, capoverso «2-octies», sostituire, ove ricorrano, le parole: «50 per cento dei posti disponibili», con le seguenti: «70 per cento dei posti disponibili».

1.86

IANNONE

Al comma 2, capoverso «2-octies», primo periodo, dopo le parole: «i seguenti requisiti: presti servizio», sopprimere la parola: «o» e conseguentemente aggiungere le seguenti parole: «lo abbia prestato fino a un anno o avrebbe avuto diritto alla chiamata in base al diritto di precedenza maturato».

1.87

VERDUCCI, RAMPI, IORI, MALPEZZI

Al comma 2, capoverso «2-octies», primo periodo, sostituire le parole: «non inferiore a diciotto mesi», con le seguenti: «non inferiore a trentasei mesi».

1.88

FERRO, MOLES, GIRO

Al comma 2, capoverso «2-octies», primo periodo, dopo le parole: «non continuativi,» inserire le seguenti: «con esclusione del periodi stagionali,».

1.89

D'ARIENZO

Al comma 2, capoverso «2-octies», dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche al personale amministrativo che presti servizio, o lo abbia prestato fino a un anno prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, presso la fondazione che procede all'assunzione, sulla base di periodi di missione nell'ambito della somministrazione di lavoro a tempo determinato o indeterminato per un tempo complessivo non inferiore a 36 mesi, anche non continuativi, negli otto anni precedenti».

1.90

FERRO, MOLES, GIRO

Al comma 2, capoverso «2-octies», al secondo periodo, dopo le parole: «personale amministrativo,» inserire le seguenti: «anche dirigente,».

1.91

FERRO, MOLES, GIRO

Al comma 2, capoverso «2-octies», al secondo periodo, dopo le parole: «trentasei mesi, anche non continuativi,» inserire le seguenti: «con esclusione dei periodi stagionali.»

1.92

IANNONE

Al comma 2, capoverso comma «2-octies», nel terzo periodo, dopo le seguenti parole: «procedure selettive del personale artistico, tecnico e amministrativo», inserire le seguenti: «con priorità al settore artistico.»

1.93

MONTEVECCHI, VANIN

Al comma 2, capoverso «2-octies», al terzo periodo, sostituire le parole da: «finalizzati a», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «prevedendo il riconoscimento di un titolo di preferenza, a parità di punteggio, per coloro che hanno maturato una maggiore esperienza professionale in virtù di precedenti rapporti di lavoro presso le fondazioni lirico sinfoniche.»

1.94

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 2, sopprimere il capoverso «2-decies».

1.95

IANNONE

Al comma 2, capoverso «2-decies», primo periodo, sostituire le parole: «A decorrere dall'approvazione delle dotazioni organiche ai sensi del comma 2-quater», con le seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2022 e dopo l'approvazione delle nuove dotazioni organiche del contingente lavorativo.»

1.96

IANNONE

Al comma 2, capoverso «2-decies», secondo periodo, sopprimere le parole: «Ovunque ricorra il richiamo alle piante organiche di cui al primo periodo deve intendersi riferito alle dotazioni organiche approvate ai sensi del comma 2-quater».

1.97

GIRO, MOLES, CANGINI

Al comma 2, capoverso «2-decies», sopprimere le parole da: «Ovunque ricorra» a «comma 2-quater».

1.98

RUFA, BARBARO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100 si interpreta nel senso che i limiti all'erogazione dei trattamenti economici aggiuntivi, riconosciuti solo in caso di pareggio di bilancio, trovano applicazione esclusivamente nei riguardi dei contratti integrativi aziendali sottoscritti decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del richiamato decreto e fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro».

1.99

RAMPI, IORI, MALPEZZI, VERDUCCI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, in caso di riduzioni o sospensioni temporanee dell'attività lavorativa, ai lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato è riconosciuta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una forma di sostegno al reddito, denominata Cigospet, cui si applicano gli stessi requisiti e gli stessi criteri della Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) per l'industria e l'edilizia».

1.100

GRANATO, VANIN, FLORIDIA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, si interpreta nel senso che i limiti dell'erogazione dei trattamenti economici aggiuntivi, riconosciuti solo in caso di pareggio di bilancio, non si applicano ai contratti integrativi aziendali vigenti all'entrata in vigore della medesima legge 29 giugno 2010, n. 100».

1.101

VERDUCCI, RAMPI, IORI, MALPEZZI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'articolo 3, comma 4 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100 si interpreta nel senso che i limiti all'erogazione dei trattamenti economici aggiuntivi, riconosciuti solo in caso di pareggio di bilancio, non si applicano ai contratti integrativi aziendali vigenti all'entrata in vigore della legge».

1.102

FERRO, MOLES, GIRO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al primo periodo del comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, la parola: "stipula" viene sostituita, con efficacia retroattiva a far data dell'entrata in vigore del richiamato decreto n. 64, dalle seguenti, "sottoscrizione delle parti sindacali"».

1.0.1

RAMPI, IORI, MALPEZZI, VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure in materia di personale dello spettacolo)

1. All'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo la lettera o) è aggiunta la seguente:

"o-bis) imprese dello spettacolo, che si avvalgono di lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato;"».

1.0.2

MALLEGNI, GIRO, MOLES, PAPTAEU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo in favore degli artisti e artigiani)

1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo per la formazione di giovani artisti e artigiani, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, destinato all'erogazione di borse di studio, di durata da dodici a trentasei mesi, a giovani italiani di età inferiore ai trentacinque anni per lo svolgimento di studi o ricerche, presso istituti nazionali legalmente riconosciuti, previa presentazione del progetto di studio o di ricerca da parte del candidato.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del comma 1.

3. All'onere derivante dal comma 1, quantificati in euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.0.3

TESTOR, GIRO, MOLES, PAPTAEU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali, per la musica amatoriale, per i gruppi corali e per i gruppi folkloristici)

1. È istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali il Fondo, per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali, della musica amatoriale, dei gruppi corali e dei gruppi folkloristici di seguito denominato "Fondo", con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

2. I criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo sono determinati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali, da adottare entro il 30 giugno di ogni anno, è determinata la percentuale, in misura non superiore al 30 per cento, delle vincite non riscosse del gioco del lotto e delle lotterie nazionali, devoluta al Fondo per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.

4. Con il decreto di cui al comma 2 sono, altresì, individuate le modalità di determinazione dei contributi annui da destinare alle associazioni bande musicali assicurando:

a) una quota base da assegnare comunque, previa domanda, a titolo di concorso alle spese di impianto e di funzionamento;

b) una quota aggiuntiva da assegnare alle formazioni musicali che si sottopongono almeno ogni quattro anni al giudizio tecnico di una giuria nell'ambito di concorsi, giornate di classificazione e campionati, organizzati dalle associazioni bande musicali o dalle federazioni delle medesime associazioni e riconosciuti dalla Consulta nazionale di cui all'articolo 5, ottenendo esito pari o superiore al 60 per cento del punteggio massimo, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 5, comma 3».

1.0.4

TESTOR, GIRO, MOLES, PAPTAEU

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

All'articolo 43, comma 4-*bis*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, alla fine le parole: «30 giugno 2020», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».

1.0.5

TESTOR, GIRO, MOLES, PAPTAEU

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:***«Art. 1-bis.***(Istituzione del Registro nazionale delle bande musicali)*

1. Ai fini di cui alla presente legge, si definisce banda musicale un complesso strumentale formato da almeno quindici componenti in grado di suonare in concerto o in sfilata ogni tipo di repertorio, originale o trascritto, senza necessità di amplificazione.

2. L'organico della banda musicale è formato da strumenti a fiato e da percussioni e può essere integrato con altri strumenti previsti nella partitura, i quali hanno funzioni melodiche, armoniche, ritmiche e coloristiche.

3. La banda musicale può essere composta da musicisti professionisti o dilettanti sotto la guida di un maestro direttore.

4. Presso l'Agenzia delle entrate è istituito il Registro nazionale delle bande musicali, gestito su base territoriale e con modalità informatiche, in collaborazione con le direzioni provinciali di ciascuna regione e provincia autonoma. Ai fini dell'iscrizione nel Registro, l'Agenzia delle entrate verifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. La domanda di iscrizione nel Registro è presentata dalla banda musicale alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate in cui la banda ha sede ed è redatta in forma semplice. La domanda deve contenere:

a) l'elenco dei componenti, almeno quindici, con l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e dello strumento musicale suonato;

b) la copia dello statuto;

c) la dichiarazione del sindaco del comune in cui ha sede la banda musicale, che attesta l'operatività della stessa.

5. L'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 4, può:

a) iscrivere la banda musicale nel Registro nazionale di cui al comma 4;

b) invitare la banda musicale a rettificare la domanda o a integrare la relativa documentazione.

6. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda o della rettifica ovvero dalla presentazione della documentazione integrativa ai sensi del comma 5, lettera b), la domanda s'intende accolta.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia delle entrate pubblica nel proprio sito internet istituzionale il modulo per l'iscrizione nel Registro nazionale delle bande musicali.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 1-ter.

(Agevolazioni e semplificazioni fiscali per le bande musicali, nonché detrazioni fiscali per la frequenza di corsi di formazione musicale e per l'acquisto di uno strumento)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera *i-septies*) è inserita la seguente:

"i-septies.1) le spese, per un importo annuo non superiore a 500 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, nonché per l'acquisto di uno strumento musicale collegato alla frequenza dei corsi stessi, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione o presso bande musicali iscritte nel Registro nazionale delle bande musicali";

b) all'articolo 67, comma 1, lettera *m*), dopo le parole: "compensi erogati ai direttori artistici" sono inserite le seguenti: ", ai formatori";

c) all'articolo 148, comma 3, dopo le parole: "sportive dilettantistiche," sono inserite le seguenti: "per le bande musicali iscritte nel Registro nazionale delle bande musicali,";

d) all'articolo 149, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché alle bande musicali iscritte nel Registro nazionale delle bande musicali".

2. Alle bande musicali iscritte nel Registro nazionale di cui all'articolo 1-*bis* si applicano le disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche previste dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

3. Al comma 3-*bis* dell'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché alle bande musicali iscritte nel Registro nazionale delle bande musicali".

4. All'onere derivante dal presente articolo, quantificati in euro 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Art. 2.

2.1

FLORIDIA, VANIN

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di incentivare e sostenere il settore del cinema e degli audiovisivi, gli immobili appartenenti al demanio non necessario, al patrimonio dello Stato e degli Enti locali, destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù quali centri di aggregazione giovanile e policulturali, sono trasferiti, secondo le modalità individuate ai sensi del comma 2-*sexies* della presente disposizione, all'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, che, nell'ambito delle funzioni pubblicistiche ad essa attribuite dalla legge, provvede alla loro massima valorizzazione funzionale, alla gestione diretta e indiretta, alla formazione professionale ed alla promozione della cultura anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*, della cultura cinematografica e lirico sinfonica, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO.

2-*ter*. L'Associazione italiana Alberghi per la Gioventù (AIG), costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, ente morale (decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1948) e assistenziale (decreto ministeriale 6 novembre 1959 n. 10), in virtù della sua natura giuridica e in considerazione dell'attività sociale di interesse pubblico da essa perseguita, è un ente pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero

delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2-quater. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù provvederà, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad apportare al proprio statuto le modifiche necessarie per uniformarlo alle disposizioni della legge medesima, da approvarsi, sentito il parere del Consiglio di Stato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

2-quinques. Dall'anno 2019, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. è autorizzata a mettere a disposizione uno specifico finanziamento a tasso agevolato per la ristrutturazione del debito e per l'erogazione, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili. Il patrimonio immobiliare dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù confluisce in apposito fondo a garanzia delle predette operazioni.

2-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dei beni e delle attività culturali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma *2-bis*, dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«*4-bis.* Al fine di favorire l'integrità e la diffusione del patrimonio storico, artistico e culturale della Capitale in occasione della manifestazione UEFA Euro 2020 di cui al comma 1 dell'articolo 5, Roma Capitale può individuare uno o più immobili da destinare a ostelli per la gioventù».

2.2

GIRO, MOLES, CANGINI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«*2-bis.* Ai fini della preparazione e l'organizzazione degli interventi connessi alle celebrazioni del 3 febbraio 2021 per il 150° anniversario della proclamazione di Roma capitale d'Italia è istituito, in raccordo con il comune di Roma e la regione Lazio, il «Comitato 150 anni di Roma capitale d'Italia», di seguito denominato: «Comitato», presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dai Ministri dei beni e delle attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei tra-

sporti e per gli affari regionali e le autonomie e da tre deputati e tre senatori eletti nella regione Lazio, nominati, rispettivamente, dai Presidenti della Camera e del Senato.

2-ter. Al Comitato sono attribuiti i seguenti compiti:

a) promozione delle attività organizzative di competenza di altre istituzioni, anche avviando ogni utile rapporto con enti e organizzazioni a vario titolo coinvolti nelle celebrazioni per il 150° anniversario della proclamazione di Roma capitale d'Italia;

b) predisposizione del programma delle manifestazioni celebrative di carattere nazionale direttamente connesse alla proclamazione della proclamazione di Roma capitale d'Italia;

c) promozione e diffusione, a livello nazionale e internazionale, degli eventi connessi alle celebrazioni per il 150° anniversario della proclamazione di Roma capitale d'Italia, attraverso i mezzi di comunicazione di massa;

d) promozione di opere letterarie, artistiche, cinematografiche, audiovisive e fotografiche, atte a rappresentare in modo significativo i valori dell'identità nazionale nell'età contemporanea;

e) pianificazione di selezionati interventi infrastrutturali nella città di Roma, volti alla realizzazione e al completamento di opere di rilevante interesse culturale e scientifico;

f) predisposizione del piano degli interventi finanziari da parte dello Stato.

2-quater. Il Comitato stabilisce le modalità per assicurare la trasparenza delle decisioni e degli atti concernenti la pianificazione degli interventi di cui al presente articolo e l'informazione della pubblica opinione. Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce sulle attività svolte ogni quattro mesi al Consiglio dei ministri, che ne informa il Parlamento.

2-quinquies. Al Comitato è attribuito un contributo complessivo pari a euro 250.000, nella misura di 50.000 euro per il 2019, di 100.000 euro per il 2020 e di euro 100.000 per il 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2-sexies. Il Comitato può ricevere contributi dalle Amministrazioni statali, dalle Regioni, dagli Enti locali e da altre istituzioni e soggetti pubblici e privati».

2.3

GIRO, MOLES, CANGINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 12 ottobre 2017, n. 153, relativamente alle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, è autorizzata la spesa di euro 500.000 per il 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali».

2.4

RAMPI, IORI, MALPEZZI, VERDUCCI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 132, del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente della riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali».

2.5

CARBONE, GIRO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. È incrementata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dal 2019 per le finalità di cui all'articolo 2, comma 132 del decreto -legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante la riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte

corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

G/1374/1/7

FLORIDIA

La Commissione,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1374, recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020»,

premesso che:

con l'articolo 3, comma 4, viene aumentato, da 5 a 15 il numero degli esperti chiamati a valutare le richieste di accesso ai contributi selettivi previsti per le opere cinematografiche e audiovisive;

è stabilito parimenti che, in virtù di tale valutazione, siano questi stessi esperti a definire e modulare l'attribuzione dei contributi da erogare per attività, progetti e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere modalità di designazione degli esperti improntate a criteri di trasparenza, pubblicità e imparzialità, finalizzati a prevenire e garantire l'assenza di conflitti di interesse nell'individuazione degli stessi.

Art. 3.

3.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, le lettere a) e b), sono soppresse.

3.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, lettera a) i numeri 1, 2, 3 e 4, sono soppressi.

3.3

VERDUCCI, RAMPI, IORI, MALPEZZI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

3.4

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, lettera b), i numeri 1,2, 3 e 4, sono soppressi.

3.5

MALPEZZI

Al comma 1, lettera c), numero 2), sopprimere la lettera a).

3.6

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, lettera c), il numero 6), è soppresso.

3.7

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, lettera e) numero 1) è soppresso.

3.8

VERDUCCI, RAMPI, IORI, MALPEZZI

Al comma 4, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 13, comma 5, le parole: "di cui agli articoli 26 e 27 non può essere inferiore al 15 per cento e superiore al 18 per cento del Fondo medesimo" sono sostituite con le seguenti: "di cui agli articoli 26 e 27, comma 1, non può essere inferiore al 12 per cento e superiore al 15 per cento del Fondo medesimo"».

3.9

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 4, lettera a), sostituire la parola: «quindici», con la seguente: «dieci».

3.10

FLORIDIA, VANIN

Al comma 4, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 27, comma 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

"i-bis) sostenere e favorire la distribuzione cinematografica e dell'audiovisivo mediante la creazione di un apposito canale finalizzato alla divulgazione, in Italia e all'estero, dei film di produzione indipendente che non trovano spazio nelle sale cinematografiche"».

3.11

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 4, la lettera b), è soppressa.

3.12

VERDUCCI, RAMPI, IORI, MALPEZZI

Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 34, comma 2, lettera *e*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori indipendenti"».

3.13

IANNONE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«*4-bis*. E' istituito l'I.P. fiscale per le grandi aziende internazionali che operano sul mercato digitale Nazionale.

Esso sarà dichiarato volontariamente dall'azienda la cui sede fiscale non si trova nel territorio italiano.

L'associazione della posizione fiscale sarà di competenza dell'agenzia delle entrate».

3.14

RUFA, BARBARO

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«*4-bis*. Al comma 604 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "musica registrata," aggiungere le seguenti: "prodotti dell'editoria audiovisiva,"».

3.15

RAMPI, IORI, MALPEZZI, VERDUCCI

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«*4-bis*. All'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n.145, dopo le parole: "musica registrata," sono inserite le seguenti: "prodotti dell'editoria audiovisiva,"».

3.0.1

RAMPI, IORI, MALPEZZI, VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure urgenti di semplificazione e sostegno per il settore musicale)

1. Al fine di incentivare il riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese di produzione musicale per le spese sostenute per la produzione, distribuzione e sponsorizzazione delle opere, il primo periodo del comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è abrogato. L'efficacia delle disposizioni di cui al precedente periodo sono subordinate, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato Istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

2. Alla legge 22 aprile del 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis dell'articolo 71-octies, in fine, è aggiunto il seguente periodo "Con medesimo atto di indirizzo, il 10 per cento delle somme stabilite nel periodo precedente, sono utilizzate per la creazione e il finanziamento del *Music Export Office*, istituito con apposito decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali, sentite l'ICE-Agenzia e le associazioni maggiormente rappresentative del settore musicale, con l'obiettivo di favorire la mobilità nel territorio nazionale ed internazionale degli artisti e dei talenti emergenti, sostenere l'internazionalizzazione degli spettacoli dal vivo e promuovere la diffusione delle produzioni italiane ed internazionali, anche attraverso specifiche manifestazioni di settore";

b) all'articolo 181-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis) A decorrere dal 1° settembre 2019, il contrassegno SIAE di cui al comma 1 non si applica per i supporti contenenti musica registrata".

3. Al comma 2, lettera *c)*, dell'articolo 14 della legge 14 novembre 2016, n. 220, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad esclusione delle opere a carattere promozionale ed intrattenimento di un brano musicale o di un artista"».

3.0.2

IANNONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure urgenti di semplificazione per la gestione dei compensi per il settore audio e video)

1. All'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma uno:

1. al primo periodo, le parole: "e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative" sono sostituite dalle seguenti: "e per il cinquanta per cento, in parti uguali, ai produttori di fonogrammi e agli artisti interpreti o esecutori, tramite i loro organismi di gestione collettiva e le loro entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, sulla base di criteri di ripartizione definiti ogni quattro anni d'intesa con le anzidette organizzazioni collettive".

b) Il comma due è soppresso

c) Al comma tre:

1. al primo periodo le parole: "anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative" sono sostituite dalle seguenti: "tramite i loro organismi di gestione collettiva e le loro entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, sulla base di criteri di ripartizione definiti ogni quattro anni d'intesa con le anzidette organizzazioni collettive,"; le parole: "e per il restante settanta per cento in parti uguali tra i produttori originali di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori" sono sostituite dalle seguenti: "per il trentacinque per cento ai produttori di opere audiovisive e di videogrammi e per il restante trentacinque per cento agli artisti interpreti o esecutori".

2. Il comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 è abrogato».

3.0.3

IANNONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modificazione all'articolo 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto)

Alla Tabella A - Parte II (Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"41-quinquies) spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al pubblico anche se in circoli e sale private; spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali strumentali, attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti"».

Conseguentemente sono soppressi i numeri 3) e 4) della Tabella C.

Art. 4.**4.1**

RAMPI, IORI, MALPEZZI, VERDUCCI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4 – (Modifiche all'articolo 1, comma 545-bis della legge 11 dicembre 2016, n. 232) – 1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 545-bis a 545-quinquies sono soppressi».

4.2

IANNONE

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le amministrazioni comunali devono compilare un elenco delle aree comunali e demaniali attrezzate e disponibili per le installazioni delle attività dei circhi equestri, dello

spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento ai sensi dell'articolo 918. 3/337.

Tali aree devono essere ubicate almeno nella prima cintura dei centri cittadini. L'elenco delle aree disponibili per le installazioni delle attività, delle abitazioni mobili e dei carriaggi deve essere aggiornato almeno una volta nell'anno».

4.3

IANNONE

Aggiungere le seguenti parole: «La concessione delle aree pubbliche deve essere fatta direttamente al richiedente, senza ricorso ad esperimento di asta. È vietata la subconcessione, sotto qualsiasi forma, delle aree stesse, ad eccezione di manifestazioni con soggetto organizzatore».

4.4

IANNONE

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le modalità di concessione delle aree saranno determinate con regolamento deliberato dalle amministrazioni comunali, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale».

4.5

IANNONE

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancata individuazione delle aree ed emanazione dei regolamenti da parte delle Amministrazioni si applicano i poteri sostitutivi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni».

4.6

IANNONE

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In relazione al pagamento del suolo pubblico ai fini della tariffa per l'occupazione del suolo pubblico o del canone per l'occupazione del suolo pubblico, si ap-

plicano le previsioni di cui agli articoli 42 e 45 del decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993».

4.7

CANGINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* All'articolo 1, comma 545-*bis* della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "1° luglio 2019", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2020"».

4.8

RAMPI, MALPEZZI, IORI, VERDUCCI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* All'articolo 1, comma 545-*bis*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "1° luglio 2019", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2020"».

4.9

IANNONE, DE BERTOLDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* All'articolo 1, comma 545-*bis* della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "1° luglio 2019", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2020"».

4.0.1

MALLEGNI, GIRO, MOLES, PAPTAEU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)

1. All'articolo 6, del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, alla fine del primo periodo, le parole: "non può essere superiore al 20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "non può essere superiore all'85 per cento";

b) al comma 8, alla fine del primo periodo, le parole: "per un ammontare superiore al 20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "per un ammontare superiore all'85 per cento";

c) al comma 12:

1) alla fine del primo periodo, le parole: "non possono effettuare spese", sono sostituite dalle seguenti: "possono effettuare spese";

2) le parole: "per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta", sono sostituite dalle seguenti: "per un ammontare superiore all'85 per cento della spesa sostenuta".

d) Al comma 13, alla fine del primo periodo, le parole: "deve essere non superiore al 50 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "deve essere non superiore all'85 per cento";

e) al comma 14, le parole: "non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "non possono effettuare spese di ammontare superiore all'85 per cento".

2. All'onere derivante dal comma 1, quantificati in euro 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

4.0.2

MALLEGNI, GIRO, MOLES, PAPTAEU

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 4-bis.***(Modifiche al decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 - ART-BONUS)*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legge del 31 maggio 2014, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.106 le parole: "nella misura del 65 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 100 per cento".

2. All'onere derivante dal presente articolo, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

4.0.3

PATUANELLI, VANIN, FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 4-bis.***(Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244)*

1. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "al 31 dicembre 2018", sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021";

b) al comma 2-bis, le parole: "al 31 dicembre 2018", sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2019".

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

4.0.4

MALLEGNI, GIRO, MOLES, PAPTUEU

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 4-bis.***(Agevolazioni in favore delle imprese)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione di giovani artisti e artigiani, ai datori di lavoro che operano in arte, cultura, artigianato artistico, restauro e del *design*, che assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutela crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di 6 anni, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con inclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Tale esonero si applica anche ai datori di lavoro che convertono i contratti a tempo determinato in essere con i lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e a coloro che dopo aver perso il lavoro, dopo almeno sei mesi di disoccupazione e senza limite di età vengono riassunti, si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

2. Le imprese di cui al comma 1 che assumono giovani artisti di età inferiore a trentacinque anni, sono esonerate per i primi 8 anni di attività, dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul reddito delle società.

3. Al fine di promuovere l'arte contemporanea le spese sostenute dalle imprese che investono in arte e cultura attraverso manifestazioni artistiche o mostre di opere d'arte, sono deducibili per il 100 per cento in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute.

4. All'onere derivante dal comma 1, quantificati in euro 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

4.0.5

MALLEGGNI, GIRO, MOLES, PAPANHEU

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 4-bis.***(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145)*

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 905, la lettera c) è soppressa.

2. All'onere derivante dal comma 1, quantificati in euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Art. 5.**5.1**

GIRO

Al comma 1, dopo le parole: «Roma Capitale» inserire le seguenti: «sentito il parere della Regione Lazio».

5.2

GIRO

Al comma 3, dopo le parole: «È in facoltà del commissario», inserire le seguenti: «sentito il parere della Regione Lazio».

5.3

MARGIOTTA, MALPEZZI, IORI, VERDUCCI

Al comma 3, sopprimere le parole da: «operare le riduzioni dei termini» a: «e 189 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» e sopprimere l'ultimo periodo.

5.4

GIRO, MALLEGNI

Al comma 3, sopprimere le parole da: «operare le riduzioni dei termini» a: «e 189 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.» e sopprimere l'ultimo periodo.

5.5

GIRO

Al comma 4, dopo le parole: «Il Commissario», inserire le seguenti: «di concerto con la Regione Lazio»,

5.6

GIRO

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «competente in materia di sport», aggiungere le seguenti: «nonché alla Regione Lazio».

5.0.1

MAIORINO, DE LUCIA, GRANATO, CORRADO, VANIN, FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di professionismo sportivo e di parità di genere nello sport)

1. Alla legge 23 marzo 1981, n. 91, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire l'articolo 2 con il seguente:

"Art. 2. – (*Professionismo sportivo*) – 1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, senza discriminazione di genere, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica. Per ogni disciplina regolamentata dal CONI è vietata

qualsiasi forma di discriminazione di genere da parte delle federazioni sportive nazionali per quanto attiene la qualifica di atleta professionista";

b) all'articolo 4, primo comma, dopo le parole: "conformemente all'accordo stipulato," inserire le seguenti: "in attuazione del principio della parità di genere,";

c) all'articolo 10:

1) al primo comma, sostituire le parole: "con atleti professionisti" con le seguenti: "con atleti e atlete professionisti";

2) inserire, in fine, il seguente comma:

"Qualora elementi di fatto, relativi alle qualificazioni degli sportivi professionisti o alla costituzione e all'affiliazione delle società sportive, siano idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del genere, spetta alle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI l'onere della prova sull'insussistenza della discriminazione".

2. All'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, inserire, in fine, le seguenti parole: ", assicurando l'attuazione del principio della parità di genere".

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il CONI stabilisce le direttive per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. Le federazioni sportive nazionali, sulla base delle direttive di cui al periodo precedente, provvedono, entro i successivi sei mesi, a emanare le disposizioni per l'applicazione dei principi di cui al medesimo articolo 2 della legge n. 91 del 1981.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

5.0.2

RUFA, BARBARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure urgenti a favore degli Istituti superiori musicali non statali e delle accademie non statali di belle arti finanziati da enti locali)

1. Le situazioni debitorie pregresse di cui all'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 degli Istituti superiori musicali non statali e delle accademie non statali di belle arti che hanno come finanziatori enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto finanziario in data

successiva alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed entro il 31 marzo 2018, sono posti a carico dello Stato, entro il limite massimo di spesa di euro 4 milioni per l'anno 2019.

2. Per l'anno 2019, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è iscritto un fondo destinato all'estinzione delle situazioni debitorie di cui al comma 1 con la dotazione finanziaria di 4 milioni di euro, da attribuire su richiesta dell'istituzione interessata e previa verifica da parte del Ministero della consistenza del disavanzo d'amministrazione al 31 dicembre 2018, risultante dal rendiconto approvato, nonché da eventuali obbligazioni contratte dall'istituzione o dall'ente locale per conto dell'istituzione e da ulteriori debiti, derivanti da avvisi di accertamento o cartelle esattoriali ritualmente notificate, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le eventuali situazioni debitorie eccedenti l'importo del fondo di cui al comma 1, per i comuni dissestati in data successiva alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed entro il 31 marzo 2018, ovvero relative a situazioni di dissesto finanziario dichiarate precedentemente o successivamente a tale periodo temporale, sono inserite nella massa passiva di cui al comma 1 dell'articolo 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in deroga ai termini ivi indicati per la formazione della stessa.

4. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, per l'anno 2019 le risorse di cui all'articolo 22-bis, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, possono essere assegnate anche prima del perfezionamento della domanda di statizzazione, previo impegno da parte delle Istituzioni, assunto all'atto della domanda, a corredare la stessa della documentazione richiesta e nei termini indicati dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 febbraio 2019, n. 121.

5. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: "8,26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "8,26 milioni di euro per l'anno 2018 e 4,26 milioni di euro per l'anno 2019".

6. All'onere derivante dal comma 1, pari a 4 milioni di euro nell'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 2 milioni nell'anno 2019, mediante i risparmi di spesa derivanti dal comma 5;

b) quanto a 2 milioni nell'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440».

5.0.3

MALLEGNI, GIRO, MOLES, PAPTAEU

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 89 in materia di revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei artistici)*

1. Al comma 1, dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 89 la parola: "artistico" è soppressa».

5.0.4

MALLEGNI, GIRO, MOLES, PAPTAEU

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Censimento e mappatura depositi dei musei)*

1. Le Regioni, i Comuni o le unioni di comuni effettuano, con cadenza annuale, una mappatura e un censimento dei depositi dei musei per la catalogazione, la conservazione, il restauro dei beni culturali presenti a fini di studio e ricerca, trasmettendone copia agli uffici regionali competenti.

2. La consultazione degli oggetti non esposti va comunque garantita, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, secondo criteri definiti e resi pubblici.

3. Nella fase di realizzazione del censimento di cui al comma 1, le Regioni, i comuni e le unioni di comuni possono avvalersi, a titolo gratuito, della consulenza di storici d'arte o figure professionalmente qualificate.

4. Le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze e in attuazione della legislazione statale vigente, individuano e favoriscono le iniziative per la promozione e la salvaguardia dei beni culturali al fine di assicurare il diritto alla cultura.

5. Per le finalità del presente articolo, è istituito a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali, un Fondo con dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

All'onere derivante dal presente articolo, quantificati in euro 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

5.0.5

MALLEGNI, GIRO, MOLES, PAPTAEU

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Istituzione dei centri studi residenziali)

1. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un Fondo per l'istituzione, presso gli Istituti d'arte, di nuovi Centri studi anche residenziali, con dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

2. I centri studi residenziali di cui al comma 1, sono complessi educativi scolastici ed hanno come fine la formazione della professionalità e l'istruzione dei giovani artisti e artigiani non residenti che vi saranno accolti nel quadro di una educazione completa e armonica.

3. I centri studi residenziali concorrono alla piena e reale attuazione del diritto allo studio, come sancito dall'articolo 34 della Costituzione della Repubblica, accogliendo studenti capaci e meritevoli, di ambo i sessi, anche se privi di mezzi, con spesa, per questi ultimi, a carico dello Stato o delle regioni o di altri enti.

4. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un programma quinquennale straordinario, anche a carattere sperimentale, relativo alla costruzione, alla ristrutturazione ed alla manutenzione straordinaria dei centri studi residenziali.

5. All'onere derivante dal presente articolo, quantificati in euro 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

5.0.6

MALLEGNI, GIRO, MOLES, PAPTAEU

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Deducibilità spese per l'acquisto di oggetti d'arte e mostre opere d'arte)*

1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, l'acquisto di opere d'arte da parte di persone fisiche e soggetti titolari di reddito di impresa è deducibile per 100 per cento in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle persone fisiche e soggetti titolari d'impresa che promuovono e finanziano mostre di opere d'arte.

3. All'onere derivante dal comma 1, quantificati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

5.0.7

MALLEGNI, GIRO, MOLES, PAPTAEU

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Detrazioni per oneri)*

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, dopo la lettera *e*) sono inserite le seguenti:

"*e-bis*) le spese sostenute per l'acquisto di opere di artisti, di cui alla lettera *a*) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. La fruizione della detrazione è subordinata alla preventiva autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione finanziaria;

e-ter) le opere d'arte create dagli artisti di cui al comma 1 dell'articolo 5 del presente disegno di legge. La fruizione della detrazione è subordinata alla preventiva autorizzazione rilasciata dalla Amministrazione finanziaria".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità applicative del presente articolo.

3. All'onere derivante dal comma 1, quantificati in euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

5.0.8

MALLEGNI, GIRO, MOLES, PAPTUEU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Agevolazioni per le imprese che realizzano manufatti in marmo, bronzo, metalli vari, mosaici e ceramica)

1. Ai fini della presente legge, sono considerate le imprese che realizzano o concorrono in maniera essenziale a realizzare, manufatti in marmo, bronzo e metalli vari, mosaico, ceramica e di restauro, quelle adette alla lavorazione e alla trasformazione del settore lapideo che si svolge in cava o nei laboratori e segherie esterne alla cava, le fonderie e i laboratori artistici di ceramica e dei mosaici.

2. Lo Stato, in attuazione degli articoli 45, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e in conformità al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288, riconosce, tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato artistico del marmo, del bronzo, del mosaico, della ceramica e del restauro, in quanto attività culturale rientrante nell'ambito della disciplina prevista dalle leggi vigenti in materia di beni e attività culturali, fatte salve le competenze regionali.

3. Ai fini della presente legge per attività artigianali di cui al comma 1, si intendono imprese individuali o familiari o con dipendenti, anche se rivestono carattere societario che comunque producono un'opera unica o

in serie, di uso comune o di valore artistico, attraverso l'utilizzo limitato di macchinari industriali e di serie, ovvero mediante impiego di macchine per singole lavorazioni a guida manuale, con prevalenza di lavoro manuale.

4. Lo Stato adotta opportune iniziative per la preservazione delle cave di marmo e lo sviluppo e la diffusione delle attività artigianali, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali interessati, nonché, eventualmente, in collegamento con analoghe iniziative attivate in sede di Unione europea.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri di applicazione di un regime fiscale agevolato per le imprese artigiane artistiche e tradizionali di qualità di cui alla presente legge e individua le relative risorse.

6. All'onere derivante dal presente articolo, quantificati in euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

5.0.9

MALLEGNI, GIRO, MOLES, PAPTHEU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Istituzione del Fondo per il sostegno, lo sviluppo e la salvaguardia delle imprese artigiane artistiche del marmo, del bronzo e della ceramica)

1. Ai fini di quanto previsto all'articolo 10, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge presso il Ministero dei beni e delle attività culturali è istituito il Fondo per il sostegno, lo sviluppo e la salvaguardia delle imprese artigiane artistiche del marmo, del bronzo e della ceramica, del mosaico e del restauro con dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa in sede di Conferenza per-

manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.

3. All'onere derivante dal presente articolo, quantificati in euro 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 10 luglio 2019

Plenaria

84^a Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Dell'Orco.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione della rete stradale di interesse nazionale della regione Piemonte (n. 91)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione della rete stradale di interesse nazionale delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto (n. 92)

(Pareri al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461. Seguito dell'esame congiunto. Disgiunzione con esiti separati. Seguito e conclusione dell'esame dell'atto del Governo n. 92. Parere favorevole con osservazioni. Rinvio dell'esame dell'atto del Governo n. 91)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 luglio.

Interviene nella discussione congiunta il senatore PEROSINO (*FI-BP*) per sottolineare che lo schema di decreto relativo alla rete stradale piemontese è stato oggetto di un'ampia concertazione tra l'amministrazione regionale e tutti gli enti interessati, nel corso della quale le province hanno potuto argomentare il proprio punto di vista sia tecnico che politico. In particolare, la provincia di Vercelli ha ritenuto di non cedere la maggior parte delle strade del proprio territorio e lo schema in esame ha te-

nuto conto di tale posizione. Esprime una valutazione positiva sul provvedimento, che è molto atteso nei territori.

Il senatore NENCINI (*Misto-PSI*) chiede se il Governo abbia già effettuato una previsione di natura economica-finanziaria sulle risorse ulteriori di cui ANAS potrebbe avere bisogno a seguito dei provvedimenti in esame.

Il sottosegretario DELL'ORCO comunica che, come previsto dagli schemi di decreto, è in corso un approfondimento per verificare i maggiori oneri in capo ad ANAS in funzione dell'incremento della rete stradale di interesse nazionale, evidenziando l'importanza dei provvedimenti che porteranno indubbi benefici in termini di manutenzione delle strade.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento nella discussione congiunta, il PRESIDENTE ricorda che, come già convenuto, si procederà a disgiungere l'esame dei due atti, al fine dell'espressione di due distinti pareri. Dà quindi la parola alla senatrice Faggi, relatrice per l'atto del Governo n. 92.

La relatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, relativo all'atto del Governo n. 92.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni predisposto dalla relatrice Faggi con riferimento all'atto del Governo n. 92, che risulta approvato.

Appreziate le circostanze, il seguito dell'esame dell'atto del Governo n. 91 è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 92

L'8^a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione della rete stradale di interesse nazionale delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto (n. 92), esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– valuti il Governo l'opportunità, d'intesa con la Regione e previa interlocuzione con gli enti locali interessati, di integrare le tabelle A e 1^a, concernenti l'individuazione della rete stradale di interesse nazionale relativa alla Regione Emilia Romagna, con la S.P. n. 8 – Santagatese per km 19,5 e la S.P. n. 28 – Fanante per km 4,5 nel territorio della provincia di Rimini;

– si riformuli il comma 5 dell'articolo 1, sostituendo le parole: «Eventuali imprecisioni nei» con le seguenti: «Eventuali rettifiche ai», conformemente a quanto previsto dalla corrispondente disposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2018, recante *«Revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Toscana e Umbria»*;

– all'articolo 2 si verifichi la congruità del rinvio all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2000, considerato che esso concerne l'accesso di regioni ed enti locali ai dati contenuti negli albi e nei registri la cui tenuta è di competenza dell'Anas o del Ministero dei lavori pubblici;

– l'articolo 3, che subordina l'operatività del trasferimento per i tratti di strade riclassificati all'adozione di un provvedimento del quale l'articolo 2 non fa tuttavia menzione, sia sostituito dal seguente: «L'operatività del trasferimento per i tratti di strade riclassificati è subordinata alla redazione e sottoscrizione dei verbali di consegna previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2000»;

– all'articolo 4, si chiarisca la portata dell'espressione «alla data del presente provvedimento», che potrebbe astrattamente riferirsi a momenti diversi quali la data di entrata in vigore del provvedimento o quella di pubblicazione dello stesso.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 10 luglio 2019

Plenaria**61^a Seduta**

Presidenza del Presidente
VALLARDI

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1383) Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella seduta precedente la Commissione ha avviato l'esame del provvedimento in titolo con l'illustrazione del relatore.

Si apre la discussione generale.

Il senatore TARICCO (*PD*) osserva che il decreto-legge in esame è estremamente rilevante e necessario per il Paese, ragione per la quale preannuncia fin da ora l'astensione del suo Gruppo. Evidenzia infatti che, da una parte il provvedimento appare indispensabile, trattandosi di una correzione dei conti pubblici mirante a scongiurare la procedura di infrazione della Commissione europea che l'Italia non può certo permettersi.

Dall'altra parte, restano però tutte le contrarietà più volte espresse dal suo Gruppo sulla politica economico-finanziaria del Governo: come era facilmente prevedibile, infatti, la legge di bilancio approvata alla fine dello scorso anno ha portato a un peggioramento dei saldi di finanza pubblica e resa necessaria questa che, malgrado il nome diverso, è a tutti gli effetti una manovra correttiva con tagli ai vari Ministeri.

Anche le critiche a suo tempo espresse sui provvedimenti in materia pensionistica di «quota 100» si sono rivelate fondate, dato che si tratta di misure costose che hanno però dimostrato di essere insufficienti rispetto alle esigenze di chi voleva andare in pensione anticipatamente. Discorso analogo sulle misure a favore dell'occupazione giovanile contenute nel reddito di cittadinanza, che non hanno sortito l'effetto sperato.

Per quanto riguarda i tagli al MIPAAFT, su una manovra totale di 1,5 miliardi di euro sono certamente contenuti, ammontando solo a 18,05 milioni di euro, ma resta comunque il fatto che il Governo abbia dovuto apportare decurtazioni di risorse per una politica sbagliata. Anche le maggiori entrate richiamate, basate sugli effetti della fatturazione elettronica (prima tanto criticata dalle forze di Governo) e sull'anticipo degli utili della Cassa depositi e prestiti, non appaiono coerenti con le esigenze di una seria programmazione economico-finanziaria.

Il senatore BATTISTONI (*FI-BP*) ritiene anch'egli che il provvedimento confermi come la manovra fatta dal Governo nella legge di bilancio fosse sbagliata, tanto che ora si deve correre ai ripari con questa manovra correttiva, per evitare una pericolosa procedura d'infrazione con la Commissione europea. Esprime preoccupazione per il fatto che il settore dell'agricoltura, dopo quello della difesa, sia il più colpito dai tagli ai Ministeri previsti dal decreto-legge in conversione. Anche se di ammontare limitato questi tagli significano comunque meno risorse per un settore, come quello agricolo, che sta attraversando numerose difficoltà, con i cambiamenti climatici, la diffusione di gravi fitopatie come quella causata dalla *Xylella*, che si sta propagando anche ad altri territori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e cede la parola al relatore Mollame.

Il relatore MOLLAME (*M5S*) illustra una proposta di parere favorevole sul disegno di legge (*pubblicato in allegato*).

Il senatore TARICCO (*PD*) conferma, a nome del suo Gruppo, l'astensione dal voto sulla proposta di parere del relatore. Oltre a richiamare le considerazioni già svolte, sottolinea che, se è vero che 18,05 milioni di euro di tagli su 1,5 miliardi di euro sono un importo limitato, si tratta comunque di risorse cospicue che vengono sottratte alle esigenze del settore agricolo e alle richieste formulate dagli operatori.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia il voto favorevole della sua parte politica sullo schema di parere proposto dal relatore. Ritiene infatti che le critiche dell'opposizione siano ingiuste, dato che l'attuale Governo e la sua maggioranza hanno stanziato ingenti risorse a favore dell'agricoltura ad esempio con il decreto-legge «emergenza in agricoltura» (n. 27 del 2019). Sottolinea in particolare l'importanza delle misure di «quota 100», trattandosi di interventi necessari che vanno nella di-

reazione dell'equità sociale e danno la possibilità a molti lavoratori di andare anticipatamente in pensione con un adeguato sostegno.

Il senatore BATTISTONI (*FI-BP*) preannuncia l'astensione della sua parte politica, richiamando le considerazioni già espresse e sottolineando le contraddizioni del provvedimento, che sottrae comunque risorse importanti al comparto agricolo, che avrebbe invece avuto bisogno di essere sostenuto, ad esempio per quanto riguarda i danni già richiamati causati dalla *Xylella fastidiosa*, o dalla fauna invasiva.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero legale il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere del relatore, che è infine approvata.

La seduta termina alle ore 9,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1383

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

espresso particolare apprezzamento circa i pronosticati risparmi di spesa e le maggiori entrate, risultanti dal minor utilizzo delle risorse iscritte nel bilancio per l'attuazione delle disposizioni relative all'introduzione del reddito di cittadinanza e al trattamento di pensione anticipata «quota 100»;

valutato con favore l'impatto di tipo economico che hanno avuto sia il reddito e la pensione di cittadinanza, sia il trattamento di pensione anticipata «quota 100» o in base ai requisiti di sola anzianità contributiva, sull'equilibrio economico e finanziario del nostro Paese;

osservato altresì che le misure di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alle disparità e all'esclusione sociale, quali il reddito e la pensione di cittadinanza, nonché le misure concernenti il conseguimento della pensione anticipata, in base alla cosiddetta «quota 100» o in base ai requisiti di sola anzianità contributiva, risultano, sia a livello formale, sia a livello fattuale, ispirate ad un principio di sostenibilità economica e finanziaria e rappresentano la base per la promozione della crescita inclusiva delle fasce svantaggiate;

considerato che, con la comunicazione al Consiglio dell'Unione europea del 3 luglio 2019, la Commissione europea ha concluso che le misure, che il Governo italiano propone di adottare – ovvero le misure su cui anche la 9^a Commissione è chiamata ed esprimersi, per la parte di sua competenza – per il miglioramento dei saldi di finanza pubblica, sono sufficienti a impedire, in questa fase, l'avvio di una procedura per mancata osservanza della regola del debito pubblico del 2018;

rilevato che, con specifico riferimento allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, l'accantonamento delle dotazioni disposto dal disegno di legge in esame ammonta complessivamente a 18,05 milioni di euro, inerenti alla missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (di cui 17,3 milioni di euro concernenti il programma «Indirizzo politico» e 750.000 euro il programma «Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza»), importo che risulta proporzionato e tale da non inficiare l'attuazione delle politiche a sostegno del settore agricolo e dei relativi programmi di spesa;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 82

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 9,25 alle ore 9,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 10 luglio 2019

Plenaria

122^a Seduta

Presidenza della Presidente
CATALFO

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1374) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore ROMAGNOLI (*M5S*) illustra una proposta di parere favorevole, pubblicata in allegato.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice TOFFANIN (*FI-BP*) esprime soddisfazione per l'attenzione rivolta al mondo della cultura e dello spettacolo e per la decisione della maggioranza di prevedere una esplicita deroga alle disposizioni del «decreto Dignità», relativamente alla proroga dei contratti a tempo determinato. A suo parere tale scelta testimonia la bontà delle critiche rivolte in passato al provvedimento, anche da parte di esponenti del suo partito, fondate sulla consapevolezza che alcuni settori economici hanno bisogno di una certa flessibilità nell'impiego della forza lavoro. In conclusione, dopo aver espresso l'auspicio che tale deroga riguardi in futuro anche altri settori, come quelli della ristorazione e del commercio, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Si associa il senatore PATRIARCA (*PD*), che rivendica la fondatezza dei rilievi espressi in passato sulle conseguenze delle rigidità introdotte dal «decreto Dignità» e ricorda che il provvedimento persegue alcuni obiettivi che erano già stati individuati dal precedente Governo. Richiama quindi le principali tematiche emerse nelle audizioni in 7^a Commissione e sottolinea la rilevanza e la strategicità del mondo della cultura per il nostro Paese. Infine, pur giudicando positivamente la scelta dell'Esecutivo di considerare le particolari peculiarità del settore delle fondazioni lirico sinfoniche, anticipa il voto di astensione del suo Gruppo, sia perché considera il testo un'occasione perduta sia perché sulla valutazione del provvedimento nel suo complesso pesa l'incertezza sull'esito di alcuni emendamenti presentati da senatori del suo Gruppo nella Commissione di merito.

Il senatore BERTACCO (*FdI*) giudica positivamente il varo di un provvedimento volto a mitigare le difficoltà causate alle fondazioni lirico sinfoniche da alcuni vincoli previsti dal «decreto Dignità» con riferimento all'uso di determinati contratti di lavoro e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

In dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo interviene il senatore LAUS (*PD*), che ricorda come, in occasione della discussione sul «decreto Dignità», le opposizioni avessero evidenziato la necessità di specifiche deroghe per alcuni particolari comparti lavorativi. Giudica quindi con favore il provvedimento in esame, cui immagina altri di tenore simile seguiranno, anche se non lo ritiene in grado di risolvere il problema che si è posto e che potrebbe riguardare, per esempio, i soggetti economici che forniscono servizi proprio alle fondazioni lirico sinfoniche. Annuncia quindi che non prenderà parte al voto.

Interviene incidentalmente il senatore FLORIS (*FI-BP*) per esprimere il proprio apprezzamento personale per il decreto-legge in esame. Infatti, pur consapevole della necessità di un ulteriore intervento normativo che consenta alle fondazioni lirico sinfoniche di disporre di un organico stabile, ritiene che le disposizioni varate permetteranno il rilancio di attività che hanno una grande rilevanza, in particolare per il turismo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, presente il prescritto numero di senatori, la PRESIDENTE mette ai voti il parere favorevole del relatore, che risulta approvato.

(1383) *Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica*

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Si apre la discussione generale.

Il senatore FLORIS (*FI-BP*) nota in premessa come il titolo del provvedimento, che fa riferimento al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, contraddica la propaganda governativa sulla bontà della situazione finanziaria del Paese. Ritiene comunque condivisibile il testo, pur ribadendo le critiche e le perplessità espresse in occasione del varo della legge di bilancio.

Il senatore LAUS (*PD*) ricorda i termini delle misure economiche varate dal Governo per evitare la procedura di infrazione europea, in base alle quali l'indebitamento netto dell'Italia si ridurrà di 7,6 miliardi rispetto alle previsioni del DEF di aprile, con una correzione di 6,1 miliardi di euro e un minor utilizzo delle risorse per Reddito di cittadinanza e Quota 100 per 1,5 miliardi. Quanto alle parti di stretta competenza della Commissione, ritiene che la disponibilità rimanente di 1,5 miliardi relativa alle due misure sopra citate testimoni il mancato raggiungimento degli obiettivi che la maggioranza si era posta, probabilmente per l'eccessiva severità dei vincoli introdotti. Inoltre, evidenzia le perplessità che, a suo parere, traspaiono dalla documentazione prodotta dal Servizio di Bilancio del Senato, sull'accantonamento di 1,5 miliardi delle dotazioni di bilancio, paventando il rischio che i risparmi previsti non si concretizzino e non abbiano le corrispondenti coperture.

Il senatore BERTACCO (*FdI*) stigmatizza il comportamento superficiale del Governo sulla gestione dei conti del Paese, tanto da rendere necessario il varo di un provvedimento per il miglioramento dei saldi di finanza pubblica, le cui coperture sembrerebbero peraltro incerte. Esprime quindi la forte preoccupazione della propria parte politica anche per la futura manovra finanziaria.

A parere della senatrice TOFFANIN (*FI-BP*) il provvedimento rappresenta il fallimento delle misure più rilevanti varate dal Governo in questa legislatura, ossia Reddito di cittadinanza e Quota 100, sulle quali Forza Italia si era espressa in maniera fortemente critica. Peraltro ritiene che la disponibilità di 1,5 miliardi rivenienti da possibili risparmi non possa essere considerata come un *surplus* finanziario, in quanto nella legge di bilancio le risorse per tali provvedimenti erano state stanziare in *deficit*. Condivide quindi la decisione del Ministro dell'economia di destinare anche quella cifra al miglioramento dei saldi per evitare la procedura di in-

frazione europea, evidenziando al contempo che all'interno del Governo altre figure apicali avrebbero voluta impiegarla per finalità differenti.

Si sofferma infine sulle abrogazioni disposte dal comma 4 dell'articolo 1, che a suo parere configurano un taglio delle risorse destinate ai centri per l'impiego, che colpirà soprattutto le politiche attive per il lavoro, rendendo il Reddito di cittadinanza una mera misura assistenzialistica.

La senatrice MATRISCIANO (*M5S*) non condivide l'interpretazione della senatrice Toffanin e precisa le disposizioni contenute nel comma 11 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 4 del 2019. Infine, ricorda che le risorse destinate ai centri per l'impiego sono ingenti.

Si chiude la discussione generale.

Interviene quindi la relatrice NISINI (*L-SP-PSd'Az*) che propone di esprimersi favorevolmente sul provvedimento in titolo.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore PATRIARCA (*PD*) ritiene che il bene del Paese prevalga sui rispettivi interessi di parte, quindi esprime soddisfazione per il miglioramento dei parametri economici, per la diminuzione della disoccupazione, per l'abbassamento dello *spread* e per il mancato avvio della procedura di infrazione europea, tuttavia annuncia il voto contrario del suo Gruppo perché il Governo mostra incertezza in campo economico e non ha un disegno strategico. Invita quindi i componenti della maggioranza a leggere le considerazioni espresse nel *dossier* del Servizio di bilancio e a considerare la gravità dei tagli che colpiranno il Ministero del lavoro.

Infine, si associa alle considerazioni della senatrice Toffanin con riferimento al comma 4 dell'articolo 1, stigmatizzando la riduzione delle risorse destinate ai centri per l'impiego, che già operano in una condizione di grande difficoltà.

Il senatore DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver ringraziato la relatrice per il lavoro svolto, sottolinea l'impegno del Governo finalizzato al risanamento dei conti pubblici ed evidenzia la rilevanza delle misure adottate in favore delle fasce più deboli della popolazione. In particolare, contesta le critiche espresse da forze politiche che nelle passate legislature hanno varato leggi che hanno colpito i diritti dei lavoratori, distrutto l'economia con le liberalizzazioni selvagge e compromesso le finanze dello Stato. Infine, dopo aver auspicato una soluzione positiva della vertenza Alitalia, esprime il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore FLORIS (*FI-BP*), in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, chiede un rinvio dell'esame del provvedimento.

La PRESIDENTE accoglie la richiesta e rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge. Inoltre, considerata la necessità di esprimere il parere in tempi brevissimi, convoca una nuova seduta per domani, giovedì 11 luglio, alle ore 9.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

La PRESIDENTE informa che, come convenuto poc'anzi, la Commissione tornerà a riunirsi domani, 11 luglio, alle ore 9, per il seguito dell'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1383.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1374**

L'11^a Commissione permanente,
esaminato il decreto-legge in titolo,

apprezzate le finalità del provvedimento, che reca una serie di misure riguardanti le fondazioni lirico-sinfoniche, le attività di supporto svolte dal Ministero per i beni e le attività culturali, i settori del cinema e dell'audiovisivo, nonché la tutela del patrimonio culturale in occasione della manifestazione Uefa Euro 2020;

rilevato che con l'articolo 1, comma 1 del suddetto decreto-legge si introduce un nuovo comma 3-*bis* all'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (decreto che, tra gli altri, reca la disciplina dei contratti a tempo determinato), consentendo alle fondazioni lirico-sinfoniche di stipulare contratti a tempo determinato per una durata complessiva di 48 mesi, anche non continuativi, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi;

rilevato altresì che la novella sopra illustrata costituisce un'importante deroga alle vigenti disposizioni in materia di limiti nell'utilizzo di contratti a tempo determinato e in particolare a quanto disposto da ultimo dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, e dunque può essere apprezzata nella sola ottica di salvaguardare la continuità lavorativa degli innumerevoli precari storici delle fondazioni lirico-sinfoniche,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 10 luglio 2019

Plenaria

111^a Seduta

Presidenza del Presidente
LICHERI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Barra Caracciolo.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Le senatrici GINETTI (PD) e FEDELI (PD) aggiungono la propria firma a tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 15 sottoscritti da senatori del Gruppo del Partito democratico.

Previa verifica del numero legale e previo parere contrario del relatore e del rappresentante del GOVERNO, sono quindi messi distintamente ai voti e respinti gli emendamenti 15.1 e 15.3.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) ritira l'emendamento 15.4.

Previo parere contrario del relatore e del rappresentante del GOVERNO, sono messi distintamente ai voti e respinti gli emendamenti 15.5 e 15.6.

Sull'emendamento 15.7, al quale aggiunge la propria firma la senatrice NUGNES (*Misto*), il relatore e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario, stante anche il parere contrario della Commissione Bilancio ex articolo 81 della Costituzione.

La senatrice FEDELI (*PD*) si riserva di valutare la sua trasformazione in ordine del giorno.

L'emendamento 15.7 viene, quindi, accantonato.

Previo parere contrario del relatore e del rappresentante del GOVERNO, messo ai voti, è respinto l'emendamento 15.8, al quale la senatrice NUGNES (*Misto*) aggiunge la propria firma.

Sull'emendamento 15.9, il relatore e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario.

La senatrice FEDELI (*PD*) si riserva di valutare la sua trasformazione in ordine del giorno.

L'emendamento 15.9 viene, quindi, accantonato.

Previo parere favorevole del relatore e del rappresentante del GOVERNO, messo ai voti, è approvato l'emendamento 15.10, al quale aggiungono la propria firma i senatori Paola NUGNES (*Misto*), Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*), Marzia CASOLATI (*L-SP-PSd'Az*), Stefania PUCCIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) e BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*).

Previo parere contrario del relatore e del rappresentante del GOVERNO, posti distintamente ai voti sono respinti gli emendamenti 15.11 e 15.12.

L'emendamento 15.13 viene accantonato.

Previo parere contrario del relatore e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è respinto l'emendamento 15.14.

L'emendamento 15.15, al quale la senatrice NUGNES (*Misto*) aggiunge la propria firma, viene accantonato.

Previo parere contrario del relatore e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è respinto l'emendamento 15.16, al quale hanno

aggiunto la propria firma i senatori Elena TESTOR (*FI-BP*), CESARO (*FI-BP*), Gabriella GIAMMANCO (*FI-BP*) e Barbara MASINI (*FI-BP*).

Sull'emendamento 15.17, il relatore e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole e i senatori Paola NUGNES (*Misto*), Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*), Marzia CASOLATI (*L-SP-PSd'Az*), Stefania PUCCIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) e BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) aggiungono la propria firma.

Posto ai voti, l'emendamento 15.17 è, quindi, approvato.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) ritira l'emendamento 15.18.

Il relatore e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario, stante anche il parere contrario della Commissione Bilancio ex articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 15.19, che, posto ai voti, viene respinto.

Previo parere contrario del relatore e del rappresentante del GOVERNO, sono messi distintamente ai voti e respinti gli emendamenti 15.20, 15.21 e 15.22, sui quali ultimi due aggiunge la propria firma il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*).

Sull'emendamento 15.23, il relatore e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario. Si apre una discussione sull'esatta portata normativa dell'emendamento, con riferimento anche alla contrarietà del Ministero dell'Ambiente all'obbligatorietà della misurazione puntuale, in cui intervengono i senatori Nadia GINETTI (*PD*), Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*), LICHERI (*M5S*), Valeria FEDELI (*PD*), Silvana GIANNUZZI (*M5S*), LOREFICE (*M5S*) e Paola NUGNES (*Misto*).

Posto, quindi, ai voti, l'emendamento 15.23 viene respinto.

Previo parere contrario del relatore e del rappresentante del GOVERNO, sono messi distintamente ai voti e respinti gli emendamenti 15.24 (al quale aggiunge la propria firma il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*)), 15.25, 15.26 e 15.27.

Sono accantonati gli emendamenti 15.28 e 15.30 (testo 2) e 15.33 (testo 2), al quale ultimo aggiunge la propria firma la senatrice NUGNES (*Misto*).

Il senatore LOREFICE (*M5S*) ritira gli emendamenti 15.29, 15.32, 15.34 e 15.38.

Previo parere contrario del relatore e del rappresentante del GOVERNO, sono messi distintamente ai voti e respinti gli emendamenti

15.31, 15.35, 15.36, 15.37, 15.39 e 15.40, al quale ultimo aggiunge la propria firma il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*).

Sull'emendamento 15.41, esprimono parere contrario il relatore e il rappresentante del GOVERNO.

La senatrice GINETTI (*PD*) interviene in dichiarazione di voto stigmatizzando l'esautorazione dei comuni dal potere di apporre il veto sulla pianificazione della gestione dei rifiuti di competenza regionale.

Si apre una discussione sull'opportunità della norma in questione, in cui intervengono i senatori Valeria FEDELI (*PD*), LICHERI(*M5S*), Nadia GINETTI (*PD*), Paola NUGNES (*Misto*) e Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*).

Posto ai voti, l'emendamento 15.41 è respinto.

La senatrice NUGNES (*Misto*) illustra l'emendamento 15.42, sottolineando la necessità di valorizzare i cantieri di demolizione di edifici o strutture di ingegneria civile come luoghi di produzione di materiali edili riciclati da riutilizzare e consentire alle imprese coinvolte il deposito temporaneo presso le loro sedi.

Sull'emendamento 15.42, esprimono parere contrario il relatore e il rappresentante del GOVERNO, ricordando che la materia è trattata già al comma 1, lettera *n*), dello stesso articolo 15 del disegno di legge.

La senatrice NUGNES (*Misto*) si riserva di valutare la sua trasformazione in ordine del giorno.

L'emendamento 15.42 viene, quindi, accantonato.

Previo parere contrario del relatore e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è respinto l'emendamento 15.44.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 11 luglio, alle ore 13.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 10 luglio 2019

Plenaria

Presidenza della Presidente
Emanuela CORDA

La seduta inizia alle ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica

S. 1264, approvato dalla Camera

(Parere alla 7^a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Rosa Silvana ABATE (*M5S*), *relatrice*, nell'illustrare sinteticamente il provvedimento rileva come l'articolo 1, nell'enunciare i principi, sancisca innanzitutto che l'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità. L'articolo 2 dispone che, a decorrere dal 1° settembre dell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione sia attivato l'insegnamento – definito «trasversale» – dell'educazione civica, e che esso è oggetto di valutazione periodica e finale, espressa in decimi. Le istituzioni scolastiche prevedono l'insegnamento dell'educazione civica nel curriculum di istituto, per un numero di ore annue non inferiore a 33 (corrispondente a 1 ora a settimana), da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto numero di ore, gli istituti scolastici possono avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curriculum. Per l'insegnamento dell'educazione civica si prevede l'utilizzo delle sole risorse dell'organico dell'autonomia. Infatti, si dispone che dall'attuazione di tali disposizioni non devono derivare incrementi o modifiche del-

l'organico del personale scolastico (oltre che ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti). In particolare, l'insegnamento è affidato, anche in contitolarità, a docenti della classe e, più nello specifico, per le scuole del secondo ciclo a docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, ove disponibili. Viene infine novellato l'articolo 18, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 226 del 2005, che ha definito il contenuto dei livelli essenziali dei percorsi di istruzione e formazione professionale assicurati dalle regioni, introducendo anche il riferimento all'acquisizione di competenze civiche. In base al comma 2 del medesimo articolo 18, gli *standard* minimi formativi relativi a tali competenze sono definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni. In attuazione, è intervenuto l'accordo siglato in data 27 luglio 2011 e recepito con decreto ministeriale 11 novembre 2011.

L'articolo 3 stabilisce che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definite Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, che individuano specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, con riferimento alla Costituzione italiana; alle Istituzioni nazionali, dell'Unione europea e degli organismi internazionali; alla storia della bandiera e dell'inno nazionale; all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; all'educazione alla cittadinanza digitale; agli elementi fondamentali di diritto, con particolare riferimento al diritto del lavoro; all'educazione ambientale, allo sviluppo ecosostenibile e alla tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; all'educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; all'educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; alla formazione di base in materia di protezione civile. Si prevede inoltre che nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica siano altresì promosse l'educazione stradale, l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura. L'articolo 4 stabilisce che la conoscenza della Costituzione è posta a fondamento dell'insegnamento dell'educazione civica. Si prevede inoltre che siano adottate misure per lo studio degli statuti delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale. Inoltre, possono essere attivate iniziative per lo studio degli istituti di partecipazione a livello statale, regionale e locale. Infine si stabilisce che possono essere promosse attività per sostenere l'avvicinamento responsabile e consapevole degli studenti al mondo del lavoro.

L'articolo 5 stabilisce che – nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche – l'offerta formativa relativa all'insegnamento dell'educazione civica prevede almeno il conseguimento di abilità e conoscenze digitali, da sviluppare con gradualità e tenendo conto dell'età degli studenti. Tra tali abilità rientrano quelle di analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali; di interagire attraverso una varietà di tecnologie digitali

e individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto; di informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l'utilizzo di servizi digitali pubblici e privati; di ricercare opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali; di conoscere le norme comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali; di creare e gestire le identità digitali, di essere in grado di proteggere la propria reputazione, di conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza; di essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico. Il medesimo articolo 5 prevede, inoltre, l'istituzione della Consulta dei diritti e dei doveri dell'adolescente digitale, che opera in coordinamento con il Tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo (di cui all'articolo 3 della legge n. 71 del 2017). La Consulta sarà composta in modo da assicurare la rappresentanza degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie e degli esperti del settore; un componente sarà espresso dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

L'articolo 6 prevede l'aggiornamento del Piano nazionale di formazione, previsto dall'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015, al fine di ricomprendervi le attività di formazione dei docenti sulle tematiche afferenti all'insegnamento dell'educazione civica.

L'articolo 7 prevede che, al fine di valorizzare l'insegnamento dell'educazione civica e di sensibilizzare gli studenti alla cittadinanza responsabile, la scuola rafforza la collaborazione con le famiglie, anche estendendo il Patto educativo di corresponsabilità alla scuola primaria.

L'articolo 8 prevede che l'insegnamento dell'educazione civica è integrato con esperienze extra-scolastiche con altri soggetti istituzionali, del volontariato o del terzo settore, con particolare riguardo a quelli impegnati nella promozione della cittadinanza attiva.

L'articolo 9 attribuisce al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il compito di istituire l'Albo delle buone pratiche di educazione civica, al fine di condividere e diffondere soluzioni organizzative ed esperienze di eccellenza. L'Albo raccoglie le buone pratiche adottate dalle istituzioni scolastiche nonché gli accordi e i protocolli per l'attuazione delle tematiche relative all'educazione civica e all'educazione alla cittadinanza digitale.

L'articolo 10 prevede l'indizione, con cadenza annuale, di un concorso nazionale per la valorizzazione delle migliori esperienze in materia di educazione civica, per ogni ordine e grado di istruzione.

L'articolo 11 dispone che venga presentata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con cadenza biennale, una relazione al Parlamento sull'attuazione della legge, anche al fine di un'eventuale modifica dei quadri orari volta a introdurre un'ora di insegnamento specificamente dedicata all'educazione civica.

L'articolo 12 reca la clausola di salvaguardia delle eventuali forme di maggiore autonomia delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome.

L'articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione, segnala che le disposizioni del provvedimento attengono alle norme generali sull'istruzione che l'articolo 117, secondo comma, lettera *n*) della Costituzione affida alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

In proposito, ricorda che la sentenza n. 200/2009 della Corte costituzionale ha rilevato che rientrano nelle norme generali sull'istruzione anche gli ambiti individuati dalla legge n. 53 del 2003, fra i quali, per quanto qui più interessa, la previsione generale del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la «quota nazionale».

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato 1*).

Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare

S. 189 e abb

(Parere alla 12^a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Ruggiero QUARTO (*M5S*), *relatore*, nell'illustrare sinteticamente il contenuto del provvedimento segnala preliminarmente che, per quanto attiene l'ambito di competenza della Commissione, il provvedimento interviene prevalentemente nelle materie determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione e tutela della salute, di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma. Assume anche rilievo, con riferimento alla modifica al codice penale proposta dall'articolo 2, la materia ordinamento penale di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*) della Costituzione.

L'articolo 1 riconosce come malattie sociali la bulimia e l'anoressia (come ivi definite) nonché le altre patologie inerenti ai disturbi gravi del comportamento alimentare, tra cui l'ortoressia e la vigoressia (come definite dal medesimo articolo 1). Al riguardo, ricorda che la nozione giuridica di malattia sociale è prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249, ai fini della possibilità di promozione, da parte del Ministero della salute, dell'istituzione di appositi centri relativi alle medesime malattie.

L'articolo 2 introduce una figura di reato nel codice penale, comminando la reclusione fino ad un anno – oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro – per chi, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, determini o rafforzi l'altrui proposito di ricorrere a pra-

tiche di restrizione alimentare prolungata, idonee a procurare l'anoressia o la bulimia, e ne agevoli l'esecuzione; la pena della reclusione è fino a due anni – con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 100.000 euro – qualora il delitto sia commesso nei confronti di «una persona in minorata difesa» ovvero di un minore di anni quattordici o di una persona priva della capacità di intendere e di volere. Qualora l'autore del reato si trovi in uno stato psicologico di disturbo del comportamento alimentare, la sanzione della pena detentiva è commutata in trattamento sanitario obbligatorio.

I commi 1 e 2 dell'articolo 3 prevedono l'adozione – da parte dello Stato, delle regioni e province autonome – di progetti obiettivi, azioni programmatiche e idonee iniziative, diretti a prevenire e curare le malattie inerenti ai disturbi gravi del comportamento alimentare. Gli interventi perseguono gli obiettivi indicati nel comma 2 (diagnosi precoce; miglioramento delle modalità di cura dei soggetti colpiti; prevenzione delle complicanze; agevolazione dell'inserimento dei soggetti colpiti nelle attività scolastiche, sportive e lavorative; miglioramento dell'educazione sanitaria ed alimentare della popolazione; preparazione ed aggiornamento professionali del personale sanitario e scolastico; predisposizione degli strumenti di ricerca opportuni; attivazione di percorsi specifici e programmi dedicati alla formazione e al sostegno dei nuclei familiari delle persone con disturbi del comportamento alimentare). Ricorda che in materia è stato sancito un accordo tra Governo, regioni e province autonome, recante linee di indirizzo nazionali per la riabilitazione nutrizionale nei disturbi dell'alimentazione, dalla relativa Conferenza permanente nella seduta del 22 giugno 2017.

Il comma 3 del medesimo articolo 3 demanda a un decreto del Ministro dell'interno, emanato secondo la procedura ed i termini ivi stabiliti, la definizione dei criteri e delle modalità per impedire l'accesso ai siti che diffondano, tra i minori, messaggi suscettibili di rappresentare, per il loro contenuto, un concreto pericolo di istigazione al ricorso a pratiche di restrizione alimentare prolungata, idonee a provocare e diffondere le malattie in oggetto. Il comma 4 prevede che la Polizia postale e delle comunicazioni provveda al monitoraggio dei siti summenzionati.

L'articolo 4 stabilisce le tipologie di intervento – da parte delle regioni e delle province autonome e tramite le strutture sanitarie, ivi compresi appositi centri regionali e provinciali di riferimento – ai fini, nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 3, della diagnosi precoce e della prevenzione delle complicanze delle suddette malattie. Tali tipologie concernono: la formazione e l'aggiornamento professionali (mediante un programma articolato) del personale medico e scolastico sulla conoscenza di tali malattie, al fine di facilitare l'individuazione dei soggetti affetti; la prevenzione delle complicanze, nonché il monitoraggio delle patologie associate alle malattie in oggetto; la definizione di test diagnostici e di controllo per i pazienti affetti dalle malattie medesime; la cura dei suddetti pazienti per evitare il loro aggravamento. Per la definizione degli interventi in esame, l'articolo 4 prevede uno specifico atto di indirizzo e coor-

dinamento, che stabilisca criteri e metodologie. Riguardo alla procedura per l'emanazione di quest'ultimo, si prevede esclusivamente il parere dell'Istituto superiore di sanità.

Al riguardo, ritiene che, alla luce del carattere concorrente tra Stato e regioni della legislazione in materia di salute, andrebbe previsto che l'atto di indirizzo e coordinamento sia adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

L'articolo 5 istituisce la «Giornata nazionale contro i disturbi del comportamento alimentare», fissandola al 15 marzo di ciascun anno.

I commi 1 e 2 dell'articolo 6 introducono il divieto, per le agenzie di moda e pubblicitarie, di avvalersi di modelle che non presentino certificato medico o il cui certificato medico attesti, in base all'indice di massa corporea, grave magrezza o forte sottopeso. Il comma 3 reca una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione del suddetto divieto. La definizione delle modalità di attuazione di quest'ultimo è demandata dal comma 4 ad un decreto ministeriale.

In base all'articolo 7, il Ministro della salute presenta al Parlamento una relazione annuale di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche sulle malattie in oggetto, con particolare riferimento ai problemi concernenti la diagnosi precoce ed il monitoraggio delle complicanze.

L'articolo 8 quantifica in 20 milioni di euro annui l'onere derivante dal presente disegno di legge e provvede alla copertura finanziaria mediante impiego del fondo speciale di parte corrente (fondo destinato alla copertura degli oneri di parte corrente relativi ai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento

Il deputato Dario BOND (*FI*) chiede con quali risorse le regioni potranno far fronte all'attuazione degli interventi previsti dall'atto di indirizzo da emanare ai sensi dell'articolo 4, posto che, a suo giudizio lo stanziamento di 20 milioni previsto dall'articolo 8 servirà per l'attuazione delle ulteriori misure previste dal provvedimento.

Il senatore Ruggiero QUARTO (*M5S*), *relatore*, concorda sul fatto che l'articolo 4 costituisca la disposizione più rilevante del provvedimento per quel che attiene le competenze della Commissione. Anticipa, al riguardo, che nella sua proposta di parere richiederà, con una condizione, di prevedere un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per procedere all'adozione dell'atto di indirizzo, in modo che in sede di Conferenza possa essere affrontato anche il tema del finanziamento degli interventi e della ripartizione tra le regioni dei 20 milioni stanziati i quali, a suo giudizio, dovrebbero poter essere utilizzati anche per gli interventi previsti dall'articolo 4.

Il deputato Dario BOND (*FI*) chiede che nel parere venga resa esplicita la necessità di discutere con le regioni il finanziamento degli interventi previsti dal progetto di legge.

La senatrice Rosa Silvana ABATE (*M5S*), nel rilevare la delicatezza della materia trattata dal provvedimento, anche in considerazione del fatto che l'età in cui si manifestano le patologie oggetto della proposta tende purtroppo ad abbassarsi, segnala che tuttavia le attività al riguardo sono già svolte dalle strutture ospedaliere, per cui l'aggravio di spesa non dovrebbe essere significativo.

Il senatore Ruggiero QUARTO (*M5S*), *relatore*, ritiene che possa essere accolta la richiesta del collega Bond.

La deputata Emanuela ROSSINI (*Misto-Min.Ling.*) chiede che venga specificato nel parere l'esigenza di un forte confronto sul tema con le regioni, e in particolare con le regioni a statuto speciale e le province autonome, che da tempo stanno affrontando il problema.

Il senatore Ruggiero QUARTO (*M5S*), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con una condizione.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato 2*).

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie

S. 1201, approvato dalla Camera

(Parere alla 12^a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Danila DE LUCIA (*M5S*), *relatrice*, nell'illustrare il provvedimento ricorda che la Commissione ha già esaminato il provvedimento durante l'*iter* alla Camera, esprimendo, nella seduta del 13 febbraio 2019 un parere favorevole.

La proposta di legge, che si compone di sette articoli, intende garantire il diritto alla conoscenza dei rapporti, aventi rilevanza economica o di vantaggio, intercorrenti tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari, e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie.

Ricorda che in occasione del precedente parere, era stato rilevato come la materia trattata dalla proposta di legge potesse essere ricondotta all'ambito della materia «tutela della salute», di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, oggetto di potestà legislativa concorrente, nonché, in particolare con riferimento alle norme relative alla vigilanza e alle sanzioni, alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento ci-

vile e penale; giustizia amministrativa», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *l*) della Costituzione, di competenza legislativa dello Stato.

Ricorda, inoltre, che era stato osservato che l'articolo 1 della proposta qualifica il diritto alla conoscenza dei rapporti tra le imprese ed i soggetti operanti nel settore della salute come livello essenziale delle prestazioni, la cui determinazione, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione, è affidata alla esclusiva legislazione statale.

Nell'illustrare in particolare le modifiche introdotte al testo successivamente all'espressione del precedente parere, ricorda che all'articolo 4 è stato soppresso il comma che prevedeva, in capo ai soggetti che operano nel settore della salute, obblighi di comunicazione relativi anche alle partecipazioni qualificate in società di coniuge, convivente o parente fino al secondo grado.

All'articolo 5, è stata soppressa la previsione del parere dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ai fini dell'adozione del decreto del Ministro della salute chiamato a definire strutture e caratteristiche del registro pubblico telematico «sanità trasparente». Al medesimo articolo è stata anche modificata la copertura finanziaria.

Al comma 5 dell'articolo 6 è stata introdotta la specificazione che l'impresa produttrice che fornisca false comunicazioni sarà sottoposta alla prevista sanzione amministrativa salvo che il fatto costituisca reato.

È stato introdotto un nuovo articolo, l'articolo 7, al fine di prevedere che il Ministro della salute trasmetta alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

Rileva che le modifiche introdotte al testo successivamente all'espressione del precedente parere non appaiono presentare profili problematici per quel che attiene le competenze della Commissione per le questioni regionali.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole

La deputata Emanuela ROSSINI (*Misto-Min.Ling.*) rileva che tra le aziende produttrici di beni ed apparecchiature nel settore sanitario vi sono spesso aziende straniere, alle quali ci si rivolge in molte occasioni per l'acquisto di una singola apparecchiatura dal costo elevato. Ritiene che prevedere anche per tali aziende numerosi obblighi ed adempimenti potrebbe risolversi in un disincentivo ad operare nel mercato italiano.

La senatrice Danila DE LUCIA (*M5S*), *relatrice* ritiene che un mercato aperto e trasparente risulti di garanzia per tutti, anche per le aziende straniere.

La deputata Emanuela ROSSINI (*Misto-Min.Ling.*) osserva che le aziende straniere preferiscono spesso abbandonare il mercato italiano, spaventate dalla burocrazia eccessiva.

Il deputato Dario BOND (*FI*), pur rilevando che il provvedimento presenta profili problematici, segnala che la questione specifica sollevata

dalla collega Rossini era stata affrontata nel corso dell'esame alla Camera da parte della Commissione affari sociali. In quell'occasione era stato osservato, a suo giudizio assennatamente, che le grandi aziende straniere del settore hanno tutte una fiduciaria italiana che può adempiere agli obblighi del provvedimento.

La deputata Emanuela ROSSINI (*Misto-Min.Ling.*) sottolinea che comunque il quadro normativo continua a disincentivare le aziende del settore. Ad esempio il recente «dl sbloccacantieri» ha previsto la possibilità di derogare alle norme sugli appalti per i lavori sotto i 150.000 euro ma un'analogha deroga non è prevista per la fornitura di beni ed apparecchiature.

*Emanuela CORDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle ore 9,15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 9,15 alle ore 9,20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

IN SEDE CONSULTIVA

Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia

S. 299 e abb

ALLEGATO 1

**Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica
(S. 1264, approvato dalla Camera)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo della proposta di legge S. 1264, in materia di introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica;

rilevato che:

le disposizioni del provvedimento attengono alle norme generali sull'istruzione che l'articolo 117, secondo comma, lettera *n*) della Costituzione affida alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

in proposito, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 200/2009, ha ricondotto infatti alle norme generali sull'istruzione anche la previsione generale del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la «quota nazionale»;

l'articolo 4, comma 2, opportunamente prevede che siano adottate iniziative per lo studio degli statuti delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

**Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare
(S. 189 e abb.)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge S. 189, recante introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare;

rilevato che:

il provvedimento interviene prevalentemente nelle materie determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) e tutela della salute, di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; assume inoltre rilievo, con riferimento alla modifica al codice penale proposta dall'articolo 2, la materia ordinamento penale di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*) della Costituzione;

l'articolo 3 prevede l'adozione – da parte dello Stato, delle regioni e province autonome – di progetti obiettivi, azioni programmatiche e idonee iniziative, diretti a prevenire e curare le malattie inerenti ai disturbi gravi del comportamento alimentare;

l'articolo 4 stabilisce le tipologie di intervento – da parte delle regioni e delle province autonome e tramite le strutture sanitarie, ivi compresi appositi centri regionali e provinciali di riferimento – ai fini, nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 3, della diagnosi precoce e della prevenzione delle complicanze delle suddette malattie; per la definizione degli interventi in esame, l'articolo 4 prevede uno specifico atto di indirizzo e coordinamento, che stabilisca criteri e metodologie;

alla luce del riparto di competenze tra Stato e regioni in materia sanitaria risulta opportuno prevedere che l'atto di indirizzo e coordinamento sia adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome provvedendo anche a definire il riparto del finanziamento delle iniziative previste;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «e coordinamento» aggiungere le seguenti: «da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome».

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie
(S. 1201, approvato dalla Camera)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata la proposta di legge S. 1201, recante disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie;

richiamato il parere reso sul provvedimento nel corso dell'iter alla Camera nella seduta del 13 febbraio 2019;

evidenziato come la proposta rechi disposizioni volte a garantire il diritto alla conoscenza dei rapporti, aventi rilevanza economica o di vantaggio, intercorrenti tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari, e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie;

rilevato, per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni stabilito dal Titolo V della Costituzione, come la materia trattata dalla proposta di legge possa essere ricondotta all'ambito della materia «tutela della salute», di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, oggetto di potestà legislativa concorrente, nonché, in particolare con riferimento alle norme relative alla vigilanza e alle sanzioni, alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *l*) della Costituzione, di competenza legislativa dello Stato;

rilevato altresì come l'articolo 1 della proposta qualifichi il diritto alla conoscenza dei rapporti tra le imprese ed i soggetti operanti nel settore della salute come livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 10 luglio 2019

Plenaria
25^a Seduta

Presidenza del Presidente
BARACHINI

La seduta inizia alle ore 14,20.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte che sarà disposta, in via eccezionale, se non ci sono osservazioni, anche la resocontazione stenografica.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, informa che, in considerazione dell'andamento dei lavori dell'Aula del Senato e dei concomitanti impegni di diversi parlamentari, l'odierna audizione dell'Associazione dirigenti RAI (ADRAI) – i cui rappresentanti ringrazia per la disponibilità – avrà luogo, presumibilmente, nella seduta di mercoledì 17 luglio 2019.

Pertanto nella seduta odierna verrà trattata unicamente la proposta di risoluzione all'ordine del giorno (*allegata al resoconto*), al solo fine di avviarne l'esame.

Il senatore GASPARRI (*FI-BP*) preannuncia la presentazione di un quesito in merito alla mancata collocazione nei nuovi palinsesti della RAI della *fiction* «Tutto il mondo è paese» relativa al comune di Riace. A tale riguardo, rileva che si pone la questione riguardante le spese che si sono dovute comunque sostenere per una *fiction* che poi non è stata messa in onda.

Il PRESIDENTE rileva che l'argomento sollecitato dal senatore Gasparri potrà senz'altro essere oggetto di un quesito specifico.

Intervengono quindi il deputato GIACOMELLI (*PD*) – che, nell'avanzare alcune critiche per l'iniziativa preannunciata dal senatore Gasparri, rileva l'esigenza di una discussione più ampia sul tema dei costi di molte operazioni prodotte dalla RAI senza alcun ritorno – e il deputato FORNARO (*LEU*), il quale, pur rilevando la legittimità dell'esercizio del potere di sindacato ispettivo riconosciuto ai commissari, evidenzia nel merito alcune riserve sulla iniziativa anticipata dal senatore Gasparri.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Esame della proposta di risoluzione «Sulle nomine previste dal piano industriale della RAI 2019-2021»

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE comunica che, poco prima dell'orario di inizio della seduta, il relatore ha presentato l'emendamento 1.1 (*allegato al resoconto*).

Il deputato FORNARO (*LEU*) interviene incidentalmente per chiedere se è stato effettuato un esame di ammissibilità della proposta di risoluzione.

Il PRESIDENTE rileva che, a suo avviso, i contenuti della proposta di risoluzione rientrano nell'ambito dei poteri di direttiva previsti dall'articolo 14 del Regolamento interno della Commissione.

Invita quindi il deputato Mulè ad illustrare la proposta di risoluzione all'ordine del giorno, nonché l'emendamento 1.1.

Il relatore, deputato MULÈ (*FI*), illustra la proposta di risoluzione in esame, nonché l'emendamento 1.1 che pone l'accento sull'esigenza che il Consiglio di amministrazione della RAI non proceda alle nomine previste dal piano industriale, in attesa delle determinazioni del Ministero dello sviluppo economico che dovranno essere ricevute auspicabilmente entro il 31 agosto 2019 e delle conseguenti valutazioni della Commissione, alla luce del ciclo di audizioni in corso.

Il PRESIDENTE avverte quindi che l'esame della proposta di risoluzione proseguirà nella prossima seduta e, tenuto conto della presentazione dell'emendamento 1.1 del relatore, comunica che il termine di presentazione degli emendamenti è riaperto fino a martedì 16 luglio 2019, entro le ore 12.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI QUESITI

Il PRESIDENTE comunica che è pubblicato in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, il quesito n. 93/592, per il quale è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle ore 14,35.

ALLEGATO 1

Proposta di risoluzione sulle nomine previste dal piano industriale della RAI 2019-2021, presentata dal deputato Mulè, dalla senatrice Gallone, dal senatore Gasparri e dalla deputata Marrocco

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisiva,

premessi che:

gli articoli 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e 49, comma 12-ter, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) attribuiscono alla Commissione funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi;

l'articolo 14 del Regolamento interno della Commissione citata stabilisce che la stessa esercita i poteri e le funzioni che le sono attribuiti dalla legge, adottando, quando occorra, risoluzioni contenenti direttive per la società concessionaria;

l'articolo 45 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), prevede al comma 1 che il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato in concessione a una società che lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio di durata triennale con il quale ne sono individuati diritti e obblighi;

l'articolo 2, comma 9 della legge 28 dicembre 2015, n. 220 prevede che «Il consiglio di amministrazione, oltre ai compiti allo stesso attribuiti dalla legge e dallo statuto della società, approva il piano industriale e il piano editoriale (...)»;

l'articolo 2, comma 10, lettera e) prevede che l'amministratore delegato provvede, tra gli altri compiti assegnati, all'attuazione del piano industriale;

il 12 marzo 2019 il Consiglio di amministrazione della Rai ha esaminato e approvato il Piano industriale 2019-2021 che prevede cambiamenti organizzativi introdotti dal nuovo modello organizzativo «content-centric»;

nello specifico il modello organizzativo prevede il consolidamento dei canali sotto la funzione distribuzione che è «responsabile ad indirizzare, coordinare e armonizzare la struttura complessiva sulle diverse piattaforme»; in particolare, il Responsabile distribuzione indirizza e supervisiona i responsabili di canale; coordina gli slot di palinsesto e gestisce le interazioni con marketing e area contenuti;

nel nuovo modello sono altresì previste nove direzioni orizzontali che riguardano diversi ambiti di prodotto: intrattenimento *prime-time*, intrattenimento *day-time*, intrattenimento culturale, *fiction*, cinema e serie tv, documentari, ragazzi, nuovi formati e digital, approfondimenti;

il piano industriale 2019-2021 prevede altresì l'istituzione del canale in inglese, distribuito da Rai Com con l'obiettivo di «trasmettere originali prodotti in inglese in collaborazione con *partner* esterni» nonché l'istituzione del canale dedicato all'informazione istituzionale «prodotto e gestito da Rai Parlamento e con GR Parlamento con il quale verranno realizzate sinergie operative ed editoriali»;

al fine di acquisire gli elementi necessari per formulare ogni opportuna valutazione in merito al piano industriale 2019-2021, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radio-televisiva ha previsto in merito un ciclo di audizioni;

il Contratto di servizio 2018-2022, all'articolo 25, stabilisce che ai fini dell'attuazione della missione di servizio pubblico, la Rai è tenuta ad assolvere precisi obblighi. Nello specifico, in merito al piano industriale, l'articolo 25, comma 1, lettera *u*), specifica che «la Rai è tenuta a presentare al Ministero dello sviluppo economico, per le determinazioni di competenza, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella *Gazzetta Ufficiale*, un piano industriale di durata triennale» (...),

impegna:

il Consiglio di amministrazione della Rai a non procedere alle nomine previste dal Piano industriale 2019-2021, in considerazione delle modifiche stabilite dal nuovo modello organizzativo citato in premessa, nelle more sia dell'acquisizione di ogni tipo di determinazione formulata dal Ministero dello sviluppo economico, così come previsto dal Contratto nazionale di servizio, sia della conclusione del calendario di audizioni con le conseguenti valutazioni della Commissione di Vigilanza Rai, con il precipuo intento di evitare che si possano determinare possibili contestazioni anche di natura erariale con impatto sulla gestione dell'azienda pubblica.

ALLEGATO 2

Emendamento alla proposta di risoluzione sulle nomine previste dal Piano industriale della Rai 2019-2021, presentata dal deputato Mulè, dalla senatrice Gallone, dal senatore Gasparri e dalla deputata Marrocco

1.1

MULÈ

Alla proposta di risoluzione sulle nomine previste dal Piano industriale della Rai 2019-2021, presentata dal deputato Mulè, dalla senatrice Gallone, dal senatore Gasparri e dalla deputata Marrocco, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire l'impegno con il seguente: «il Consiglio di amministrazione della Rai a non procedere alle nomine previste dal piano industriale 2019-2021, in considerazione delle modifiche stabilite dal nuovo modello organizzativo citato in premessa, in attesa dell'acquisizione di ogni tipo di determinazione formulata dal Ministero dello Sviluppo Economico, così come previsto dal contratto nazionale di servizio, da ricevere auspicabilmente entro il 31 agosto p.v. e delle conseguenti valutazioni della commissione di vigilanza Rai anche in considerazione del calendario di audizioni in corso, con il precipuo intento di evitare che si possano determinare possibili contestazioni anche di natura erariale con impatto sulla gestione dell'azienda pubblica».

ALLEGATO 3

*QUESITO PER IL QUALE È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE
(n. 93/592)*

BERGESIO, CAPITANIO, COIN, IEZZI, FUSCO, PERGREFFI, TIRAMANI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai* – Lo scorso 19 giugno la nota pornstar Valentina Nappi ha pubblicato su *Twitter* il seguente *tweet*: «Se @matteosalvini è cristiano io sono vergine». Tale *tweet* ha ricevuto il «like» dal profilo ufficiale di Rai Radio 2.

Alla luce di quanto esposto sopra, e considerato – in particolare – il dubbio gusto del messaggio riferito al Ministro dell'interno, sen. Matteo Salvini, alla Società Concessionaria si chiede di conoscere:

chi è il soggetto incaricato della gestione del profilo *Twitter* di Rai Radio 2;

se il Direttore di Rai Radio 2 è a conoscenza di quanto accaduto e ne condivide il senso;

se corrisponde a verità l'indiscrezione che riferisce di un presunto hackeraggio dell'account *Twitter* di Rai Radio 2 e, in caso positivo, se sia stata sporta denuncia alle competenti autorità.

(93/592)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si riporta di seguito quanto predisposto dalla competente Direzione di Radio 2.*

In primo luogo si ritiene opportuno mettere in evidenza come l'account Twitter di Radio2 non abbia mai messo like a personaggi, artisti, attività che non siano strettamente legati alla mission o agli ospiti dei programmi; l'utilizzo di Twitter è esclusivamente per promuovere i programmi e i redattori che avevano le credenziali erano autorizzati solo a fare lanci di contenuti.

Tutto ciò premesso per quanto concerne l'episodio citato nell'interrogazione si precisa che nella serata di lunedì 17 giugno è stato smarrito il cellulare di produzione destinato all'utilizzo dei messaggi Whatsapp in uno studio di messa in onda di via Asiago (sala D). Questo dispositivo non fa parte di quelli dell'area multiplatforma ma è utilizzato negli studi di Roma per ricevere i messaggi Whatsapp; solo nel pomeriggio del giorno successivo, dopo la segnalazione dell'attività non autorizzata sull'account Twitter, la Direzione della rete è venuta a conoscenza dai redattori che alcuni di loro avevano effettuato l'accesso anche da lì e lasciato connesso il profilo di Radio2. Dal momento dello smarrimento la rete si è impegnata a ricostruire la dinamica dell'accaduto ma solo dopo la pre-

sunta correlazione con l'attività Twitter illecita, è stata esposta denuncia di smarrimento al Commissariato di Prati.

L'utilizzo dell'account Twitter prevede una parte di programmazione a carico della redazione social del multiplatforma di canale e una parte di aggiornamento in tempo reale a cura dei redattori dei programmi. Questo è stato finora utile a garantire un live twitting 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per raccontare e interagire in tempo reale con gli utenti. I redattori hanno il compito di fare 2 tweet durante l'orario di messa in onda radiofonica e non potrebbero fare nessun tipo di interazione: né retweet, né following, né like; le persone che avevano le credenziali di accesso fino al pomeriggio erano 14. Facebook e Instagram, invece, sono sempre stati gestiti direttamente ed esclusivamente dal Multiplatforma di Radio2.

Nel pomeriggio, intorno alle 15, appena visualizzata l'interazione non autorizzata al tweet di Valentina Nappi è stato subito rimosso il «cuore», disconnesso tutti i dispositivi dall'account Twitter e modificato le password (Facebook, Twitter, Instagram e Youtube).

Inoltre è stato aperto un ticket di hacking su Twitter in quanto è stata la stessa società Twitter a segnalare l'attività sospetta sull'account e, come da prassi, sono state seguite le regole sulla «Sicurezza e Privacy» descritte per mettere in sicurezza il profilo, disconnettendo i dispositivi e cambiando immediatamente la password.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 10 luglio 2019

Plenaria

29^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 8,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dell'audizione sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via web tv della Camera dei Deputati. Ricorda inoltre agli auditi che, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, hanno la possibilità di richiedere la segretezza della seduta o di parte di essa qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate.

Audizione del Direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

Il PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto al dottor Bruno Frattasi e introduce i temi dell'audizione odierna.

Il dottor FRATTASI svolge una relazione sulle attività svolte dall'Agenzia, con particolare riferimento alla gestione delle risorse umane e alle strategie di valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati in funzione della loro reimmissione nel circuito produttivo del territorio.

Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni i senatori MIRABELLI (*PD*), Marco PELLEGRINI (*M5S*), ENDRIZZI (*M5S*), URRARO (*M5S*), nonché i deputati PRETTO (*Lega*), NESCI (*M5S*), PAOLINI (*Lega*) e FERRO (*FDI*).

Il dottor FRATTASI fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Frattasi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,35.

Plenaria

30ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 14,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Deliberazione sui criteri generali di declassificazione di atti e documenti

La Commissione riprende l'esame del programma di declassificazione di documenti sospeso nella seduta del 2 luglio scorso. La relatrice, on. SALAFIA, riferisce in merito agli approfondimenti istruttori svolti dal Comitato sul regime degli atti al fine di illustrare i profili e i criteri contenuti nella proposta elaborata.

Il PRESIDENTE sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,30 è ripresa alle ore 14,45.

Il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di deliberazione sui criteri generali di declassificazione di atti e documenti che risulta approvata all'unanimità.

La seduta termina alle ore 14.47.

ALLEGATO

Programma di declassificazione Commissione di inchiesta Antimafia

Alla luce della decisione del Presidente della Camera dei deputati⁽¹⁾ assunta nel Giorno della Memoria, il 9 maggio 2019, la Commissione di inchiesta ritiene di provvedere, nel solco della propria competenza e della gestione del patrimonio documentale riassunto con la propria delibera del 6 dicembre 2018, ad esaminare una proposta di impianto generale relativa all'opera di declassificazione di atti e documenti. Si tratta di atti formati nel corso dei lavori delle Commissioni Antimafia succedutesi nel corso delle legislature repubblicane.

L'ipotesi contempla da un lato la semplificazione degli interpellati su atti processuali, dall'altro lato la rimozione del segreto funzionale per le sedute di qualunque organo collegiale, plenario o ristretto, afferente a tutte le cessate commissioni d'inchiesta antimafia, ancorché l'atto o il documento si sia formato tra le mura parlamentari o nel corso di sopralluoghi o missioni.

Interpelli

Occorre ricordare che la tipologia di documento formato dall'autorità esterna rimane, comunque, non disponibile da parte della Commissione, in

⁽¹⁾ Il Presidente della Camera dei deputati, rispondendo alla richiesta avanzata da Carlo Arnoldi (presidente dell'Associazione dei familiari delle vittime della strage di piazza Fontana), ha tra l'altro dichiarato: occorre «mettere a disposizione del pubblico la più ampia platea di informazioni e dati utili a ricostruire la verità storica, e ad accrescere la consapevolezza civica che passa anche dalla conoscenza e dal ricordo. Si tratta, da un lato, di rendere conoscibili documenti ancora oggi non pubblici, dall'altro di rendere meglio fruibili resoconti e atti che nel corso del tempo sono stati messi a disposizione degli studiosi e dei cittadini (...) Proprio a partire da oggi – ha quindi annunciato – è online il portale delle commissioni d'inchiesta all'indirizzo inchieste.camera.it dove saranno accessibili tutti i documenti acquisiti dalle commissioni stesse. Sarà così possibile una consultazione più agevole degli atti, da quelli desecretati ai resoconti. Il portale verrà gradualmente arricchito con la documentazione completa (...) Questo lavoro è stato deciso su mia proposta, dall'Ufficio di Presidenza della Camera nelle scorse settimane e su questo sarà avviata una collaborazione con il Senato. Nella stessa riunione l'Ufficio di Presidenza ha inoltre concordato di procedere nell'iter per rendere conoscibili ulteriori documenti ancora oggi classificati o meglio fruibili documenti già pubblici. E questo a partire dagli atti della Commissione monocamerale d'inchiesta sul terrorismo e sulle stragi, che ha operato nella nona legislatura, della Commissione d'inchiesta sul caso Sindona, della Commissione SIFAR, nonché della Commissione sui crimini nazifascisti (...) A questo scopo ho già provveduto, la scorsa settimana, a trasmettere alle autorità competenti le lettere di interpello, volte a verificare se tuttora sussistano esigenze per il mantenimento delle classifiche originariamente apposte ai documenti acquisiti dalla Commissione Sindona» (ANSA. 09-MAG-19 h. 12:57)

quanto «il dominus del documento può considerarsi il soggetto appositore della classifica di segretezza e l'organo parlamentare è mero »ricevitore e conservatore« dell'atto, di cui è tenuto a rispettare il regime eteronomo. Pertanto la declassifica di atti acquisiti dalla magistratura – allegati o inclusi in un documento processuale, ma con provenienza esterna di secondo grado – resterà subordinata all'obbligo di interpello dell'autorità di governo o amministrativa che sia ente originatore dell'atto, anche dopo il passaggio in giudicato della relativa sentenza. La Commissione di inchiesta potrebbe però propiziare un effetto di semplificazione ulteriore: tale ultimo interpello può essere evitato se si acquisisce l'atto con cui l'ente originatore si è già espresso, d'ufficio o su istanza di parte, sul medesimo documento, declassificandolo in rapporto ad identica copia posseduta da altra istituzione o archivio storico.

Segreto funzionale

Gli atti e i documenti, formati e originati in Commissione, che si intende rendere a regime libero di consultazione e divulgazione dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

si deve trattare di un verbale, di un resoconto o di note riassuntive di lavori o eventualmente di ulteriori atti, comunque tenuti o formati anteriormente al 30 maggio 2001;

al ricorrere di audizione di soggetti terzi, diversi da parlamentari o rappresentanti del Governo, in carica all'epoca della formazione del documento o del compimento dell'atto, occorre che costoro abbiano accordato liberatoria o siano deceduti; nel caso però di audizione di personale dipendente dei servizi di informazione e sicurezza della Repubblica, anche in caso di decesso dell'auditore, verrà richiesta la liberatoria all'amministrazione di appartenenza o a quella legalmente succedutale;

che non vi sia altra classifica di segretezza che quella originata dalla stessa Commissione cessata o dal suo ufficio stralcio, ovvero che si tratti di atto di segreteria e, come tale, di diritto sottoposto alla classifica di segreto funzionale.

con riguardo alla condizione di parlamentari o componenti del Governo all'epoca dell'audizione che li ha visti partecipare ai lavori della Commissione, non occorrerà procedere alla richiesta di liberatoria da parte dei singoli senatori, deputati oppure Ministri, Viceministri o Sottosegretari⁽²⁾.

⁽²⁾ Occorre brevemente soffermarsi sulle ragioni per le quali seguire tale orientamento a fronte del solo segreto funzionale. In primo luogo, tali soggetti al momento dell'audizione, erano comunque coperti dalle garanzie tipiche della funzione cui assolvevano e si deve presumere che fossero chiamati a prender parte ai lavori in forza del loro ruolo; ragione per la quale la rimozione del segreto funzionale apposto dalla Commissione non tradisce alcuno specifico affidamento alla segretezza nei loro confronti, nè tanto meno rischia di determinare implicazioni di natura giuridica in loro danno.

Segreto su richiesta dell'interessato. Con riguardo al segreto di cui sia richiesta apposizione in corso di seduta (che dunque ai fini della presente delibera viene trattato in modo differente dal segreto funzionale), specie se la richiesta di interrompere la pubblicità proviene dall'interessato, il segreto sarà comunque trattato in modo tale da dover richiedere all'audito l'autorizzazione alla pubblicazione. In quest'ultimo caso, la posizione di senatori, deputati, e componenti del Governo non potrà essere dissimile da quella degli altri terzi. Anche per parlamentari e componenti dell'Esecutivo, dunque, varrà l'onere di richiesta del nulla osta alla pubblicazione dell'intero resoconto della seduta comprensivo dei frammenti e delle parti segretate.

Infine, circa il regime e le modalità di pubblicazione degli atti e dei documenti declassificati a seguito del programma dianzi illustrato, si provvederà a delineare apposite proposte, se del caso in regime di collaborazione con gli Archivi del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati o, entro i limiti di disciplina, anche con soggetti e istituzioni diverse dalle amministrazioni parlamentari.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 10 luglio 2019

UFFICIO DI PRESIDENZA, INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 8,25 alle ore 8,30.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Eugenio ZOFFILI

La seduta inizia alle ore 8,35.

Indagine conoscitiva «Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone»

(Deliberazione)

Eugenio ZOFFILI, presidente, propone che il Comitato deliberi di procedere all'indagine conoscitiva «Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone», sulla base di quanto previsto dal programma predisposto nella riunione dell'Ufficio di presidenza del 3 luglio u.s., sul quale è stata acquisita l'intesa dei Presidenti delle Camere (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato delibera lo svolgimento dell'indagine conoscitiva nei termini illustrati dal presidente.

Indagine conoscitiva «Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone». Audizione del presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga

(Svolgimento e conclusione)

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, introduce l'audizione di Massimiliano Fedriga, *presidente della regione Friuli Venezia Giulia*.

Massimiliano FEDRIGA, *presidente della regione Friuli Venezia Giulia*, svolge una relazione, al termine della quale prendono la parola, a più riprese, per formulare domande e richieste di chiarimento, i senatori Gregorio DE FALCO (*M5S*), Elena TESTOR (*FI-BP*), Tony Chike IWOBI (*L-SP-PSd'Az*), e i deputati Ivan SCALFAROTTO (*PD*), Filippo Giuseppe PERCONTI (*M5S*), Piero DE LUCA (*PD*), Francesca GALIZIA (*M5S*), Manuel TUZI (*M5S*), Marinella PACIFICO (*M5S*).

Massimiliano FEDRIGA, *presidente della regione Friuli Venezia Giulia*, risponde ai quesiti posti.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, nel ringraziare gli intervenuti, dichiara conclusa l'audizione riservandosi di convocare nuovamente il presidente Fedriga, qualora l'Ufficio di Presidenza lo reputi necessario.

La seduta termina alle ore 9,30.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sulla «Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone»

L'indagine conoscitiva, il cui termine di durata è previsto per il 31 dicembre 2019, intende approfondire le più recenti problematiche connesse alla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico irregolare di migranti e alla tratta di persone.

La finalità è quella di esaminare le prospettive di gestione unitaria e congiunta del fenomeno migratorio, esaminando anche lo stato del fenomeno nei Paesi aderenti all'Accordo di Schengen. Le decisioni assunte da alcuni Paesi aderenti all'Accordo di sospenderne reiteratamente l'applicazione rende inoltre necessario verificare sia la predisposizione degli strumenti di controllo, sia la corretta applicazione degli indirizzi europei in materia.

Allo stesso tempo, l'indagine intende proseguire la conoscenza delle dinamiche sottostanti i flussi migratori che stanno interessando il continente europeo, concentrandosi sui differenti moduli di accoglienza esistenti nei vari Paesi europei o in corso di predisposizione. In questo senso, l'indagine mira a verificare il ruolo svolto da Organizzazioni non governative (ONG) operanti nel Mediterraneo, anche alla luce di recenti interventi del Governo e della magistratura sulla loro attività.

Negli ultimi anni, d'altro canto, la tratta di persone ed il traffico di migranti sono stati fenomeni in crescente aumento. Non a caso i flussi migratori, che interessano l'area del Mediterraneo e in particolare l'Italia, costituiscono il substrato sul quale la tratta di persone e il traffico di migranti si sviluppano in modo progressivo. Al contempo, per sostenere l'attività delle Agenzie Europol e Eurojust, che svolgono attività di supporto alla forze di sicurezza nazionale dei paesi UE e alla magistratura penale, appare necessario approfondire la conoscenza delle condizioni per favorire lo sviluppo di una normativa europea in grado di prevenire e perseguire i reati associativi, soprattutto di stampo mafioso, che devono essere considerati non più solo limitati ai confini nazionali, ma hanno assunto un carattere transnazionale, anche nel controllo e nella gestione del traffico illecito di migranti e nella tratta di esseri umani.

L'indagine conoscitiva vuole, inoltre, rappresentare un costante monitoraggio del fenomeno migratorio in Europa anche in considerazione del permanere del rischio di attacchi terroristici in paesi europei e in connes-

sione con le possibili occasioni di violazione delle frontiere da parte di individui che, anche successivamente al loro ingresso in Europa, possano trasformarsi in terroristi o loro fiancheggiatori.

Sono previste le seguenti audizioni:

- ministri competenti, quali, in particolare, i ministri dell'Interno, degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, della Difesa, della Giustizia, della Salute;
- altri rappresentanti del Governo competenti in materia;
- rappresentanti diplomatici dell'Italia in Paesi stranieri e di Paesi stranieri in Italia;
- rappresentanti di amministrazioni di altri Paesi in qualità di esperti;
- esponenti di organismi internazionali ed europei, quali, tra gli altri, Commissione europea, nelle materie degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e affari interni e della immigrazione; Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo; Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati; Alto Commissario ONU per i diritti umani, Michelle Bachelet, rappresentanti di Europol e di Eurojust;
- rappresentanti delle Forze Armate e di Forze dell'ordine, della Guardia Costiera e Capitanerie di Porto;
- Prefetti della Repubblica;
- rappresentanti di organizzazioni non governative;
- docenti universitari, magistrati e altri esperti;
- rappresentanti di regioni e di enti locali nazionali e istituzioni europee, interessati dal fenomeno migratorio;
- altri rappresentanti di istituzioni e organismi interessati alle tematiche dell'immigrazione.

È inoltre prevista la partecipazione a seminari e convegni sulle tematiche oggetto dell'indagine, nonché la partecipazione a missioni, ove ritenute necessarie, previa autorizzazione dei Presidenti delle Camere.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia e l'adolescenza**

Mercoledì 10 luglio 2019

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 4

*Presidenza della Presidente
RONZULLI*

Orario: dalle ore 17,35 alle ore 18,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 10 luglio 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente
Lorenzo GUERINI

La seduta inizia alle ore 15,10.

AUDIZIONI

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 124 del 2007
(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione del dottor Bruno VALENSISE, Direttore dell'Ufficio Centrale per la Segretezza del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS).

Bruno VALENSISE, *Direttore dell'Ufficio Centrale per la Segretezza del DIS*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i deputati Antonio ZENNARO (*M5S*) e Elio VITO (*FI*) e i senatori Francesco CASTIELLO (*M5S*) e Adolfo URSO (*FdI*), ai quali risponde il dottor Bruno VALENSISE, *Direttore dell'Ufficio Centrale per la Segretezza del DIS*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il dottor Valensise, dichiara conclusa l'audizione.

SULL'ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni, sulle quali intervengono il deputato Antonio ZENNARO (*M5S*) e il senatore Adolfo URSO (*FdI*).

La seduta termina alle ore 17,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la semplificazione

Mercoledì 10 luglio 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente
Nicola STUMPO

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Nicola STUMPO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva in materia di semplificazione dell'accesso dei cittadini ai servizi erogati dal Servizio Sanitario Nazionale

Audizione della Ministra della salute, Giulia Grillo

(Svolgimento e conclusione)

Nicola STUMPO, *presidente*, introduce l'audizione.

Giulia GRILLO, *Ministra della salute*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni la senatrice Anna Bruna PIARULLI (*M5S*) e i deputati Massimiliano DE TOMA (*M5S*), Marco LACARRA (*PD*), Umberto BURATTI (*PD*), Nicola STUMPO, *presidente*, Francesca GERARDI (*Lega*) e Andrea ROSSI (*PD*).

Giulia GRILLO, *Ministra della salute*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Nicola STUMPO, *presidente*, ringrazia la Ministra Giulia Grillo per la relazione svolta.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'attuazione del federalismo fiscale

Mercoledì 10 luglio 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente
Cristian INVERNIZZI

La seduta inizia alle ore 8,30.

AUDIZIONI

Audizione di rappresentanti dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale e sulle procedure in atto per la definizione delle intese ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e rinvio)

Cristian INVERNIZZI, *Presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta, con sistema sperimentale, sulla *web-TV* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Alberto ZANARDI, *Consigliere dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio*, svolge un intervento sui temi oggetto dell'audizione, consegnando della documentazione alla Commissione.

Interviene, per formulare quesiti ed osservazioni, il deputato Gian Mario FRAGOMELI (*PD*).

Cristian INVERNIZZI, *Presidente*, ringraziando l'audito ed in considerazione dei tempi a disposizione, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta, disponendo che la documentazione consegnata sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 9,25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 9,25 alle ore 9,40.